

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1872

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi = Seguito della discussione dello schema di legge per l'ordinamento forestale — Il deputato De Blasiis riferisce sopra l'articolo 25 modificato dalla Giunta, e ribatte i ragionamenti dei deputati Manfrin, Alli-Maccarani e Varè — Dichiarazioni dei deputati Manfrin e Alli Maccarani — Risposta del deputato Trombetta a quest'ultimo circa l'indipendenza degli uffiziali del pubblico Ministero, e replica del deputato Alli-Maccarani — Approvazione dell'articolo 25 — Emendamenti dei deputati Tocci, Vallerani e Cencelli all'articolo 24, oppugnati dai deputati Pissavini, Bonfadini, De Blasiis e dal ministro — Il voto motivato dal deputato Tocci, ribattuto dal deputato Michelini, è vinto — Reiezione delle proposte dei deputati Vallerani e Cencelli — Approvazione di articoli — Sul 26-25 parlano i deputati Alli-Maccarani, De Blasiis e Viarana — Osservazione del deputato Morini sul 29°, che è approvato con emendamento del deputato Caruso — Sul 32° parlano i deputati Caruso, Morini, Guala ed il ministro — Gli articoli, dal 32 al 37, sono rin-viati — Emendamento del deputato Cencelli al 38°, ritirato dopo opposizioni del deputato De Blasiis e del ministro — Approvazione di un articolo aggiunto dal deputato Fossa (42), e di un altro del deputato Trombetta (44) — Opposizioni ed emendamento del deputato Trombetta al 45°, relativo alla delegazione conferita agli agenti forestali per le azioni da intentare nei reati forestali — Il ministro si oppone all'emendamento e sostiene l'articolo.*

La seduta è aperta alle 2 1/2.

GRAVINA, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato; indi del sunto delle petizioni seguenti:

104. I capitoli delle cattedrali di Foggia e di Tortona, domandano l'abolizione della tassa straordinaria del 30 per cento che gravita sulle loro rendite.

105. Bitetti Napoleone d'Abriola, farmacista, propone, nell'interesse di quella professione ed a tutela della pubblica salute, alcune cautele da inserirsi nel nuovo Codice farmaceutico per evitare gli inconvenienti che in oggi si lamentano.

106. Carignan Ernesto ed altri 48 giovani notabili di Napoli, per le ragioni che svolgono, invitano il Parlamento a stabilire, che a tutti coloro i quali avevano compiuto l'anno diciassettesimo, prima di esser posta in vigore la legge 17 luglio 1871, competa il beneficio dell'affrancazione assoluta dal servizio militare, mercè il pagamento di lire 3200 a norma delle leggi del 1854 e 1866.

107. La Camera di commercio ed arti di Treviso s'associa alla petizione inoltrata da quella di Venezia sul progetto di legge intorno ai provvedimenti finanziari.

108. 14 fabbricanti di tessuti nella provincia di Pisa, fanno istanza al Parlamento affinchè voglia respingere il progetto di legge che stabilisce una tassa sul consumo e sulla fabbricazione dei tessuti.

109. Prisco Raimondo ed altri 14 capi famiglia delle provincie meridionali, nell'interesse dei loro figli volontari nel corpo reale equipaggi, chieggono che, a termini della legge 18 agosto 1871, vengano i medesimi mandati in congedo assoluto.

110. Caracciolo Giovanni da Melizzano, Napoli, esposti i vari servizi da lui prestati fino dal 1824, presso varie amministrazioni dell'ex-regno Borbonico e del Governo attuale, chiede che gli venga liquidata la pensione di riposo o di essere sottoposto a regolare giudizio per dimostrarsi immeritevole dell'infittagli destituzione.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Lacava ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

LACAVA. Colla petizione numero 105, il signor Bitetti Napoleone, farmacista di Abriola (Basilicata), chiede che nell'interesse della pubblica igiene siano poste alcune disposizioni e cautele nel nuovo Codice sanitario che verrà prossimamente in discussione alla Camera. Io prego perciò la medesima a dichiararla di urgenza. (È dichiarata di urgenza.)

LEARDI. Prego la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione di numero 104.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. L'onorevole Billia Paolo, per motivi di salute, chiede un nuovo congedo di venti giorni.

(È accordato.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE
PER L'ORDINAMENTO FORESTALE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento forestale.

La Camera rammenta come nella seduta di ieri innanzitutto è rimasto in sospenso l'articolo 24, ora 23, per quella parte che concerne l'emendamento stato proposto dall'onorevole Tocci, che la Commissione ha dichiarato di accettare, ma intorno alla redazione del quale sorse poi questione.

Venne in seguito l'onorevole Cencelli che pure dichiarò che il suo emendamento troverebbe anche posto in quest'articolo.

Invito quindi l'onorevole relatore a riferire su questi emendamenti.

DE BLASIS. (Della Commissione) Relativamente all'emendamento dell'onorevole Tocci la Commissione ha creduto suo debito di prendere delle risoluzioni, ed ha incaricato l'onorevole Pissavini di comunicarle alla Camera; ma, siccome l'onorevole Tocci non è in ora presente, così pregherei l'onorevole presidente, se lo permette, di darmi ora la parola per riferire su quello che la Commissione intende di proporre intorno all'altra grave questione, che pur rimase sospesa nella tornata di ieri, relativamente all'articolo 25; quando poi sarà espletata questa questione, torneremo a quella promossa dall'emendamento dell'onorevole Tocci.

PRESIDENTE. In tal caso, onorevole Cencelli, le riservo la parola sull'articolo 24, e prego la Commissione di riferire sull'articolo 25, ora 24.

DE BLASIS. (Della Commissione) La vostra Giunta, o signori, proponendovi l'articolo 25, veramente non si aspettava di essere attaccata con tutta quella violenza con cui lo fu ieri. Ai tuoni eloquenti dell'onorevole Manfrin succedettero i fulmini dell'onorevole Varè, ed ai fulmini dell'onorevole Varè successe il diluvio di eloquenza dell'onorevole Alli-Maccarani, che minacciò di sommergere la Giunta con tutta la Camera.

Ora io credo in verità che la Giunta non meritasse quella tempesta che le venne addosso; io credo che le molte ed eloquenti frasi con le quali gli onorevoli oppositori cercarono di commuovere la Camera e di comunicare ad essa il loro sacro orrore contro la proposta della Giunta, fossero per lo meno fuori luogo e che gli acri rimproveri che piacque ad essi di fare alla Giunta fossero affatto ingiusti. Ed infatti qual è la grave colpa di cui si carica la Giunta con la proposta contenuta nell'incriminato articolo? Si tratta forse di una proposta inaudita e nuova? Si tratta di una proposta veramente incostituzionale? È per lo meno la

fatta proposta effettivamente erronea ed inopportuna? Vediamolo placidamente, o signori, ed asteniamoci possibilmente dal fare sfoggio di rettorica in un tema che non ammette esagerazioni; esaminiamo con calma se veramente la Giunta, nel fare questa proposta, sia incorsa in alcuna delle colpe che le vengono attribuite.

Ogni qual volta si è riconosciuta la convenienza di disposizioni legislative tendenti a togliere di mezzo la promiscuità degli usi che rendono così precaria la proprietà dei terreni e dei boschi, si è riconosciuto sempre e costantemente la necessità di venire a proporre qualche cosa di eccezionale, qualche cosa che, allontanandosi in parte dagli ordinari procedimenti, non a torto creduti inefficaci nelle straordinarie circostanze, valesse a rendere più facile e spedito il compito difficilissimo di venire alla soluzione certa e pronta di questi usi promiscui.

Citerò, come primo ed autorevole esempio, ciò che fu disposto sul proposito dalle leggi napoletane, allorchè si trattò di sopprimere le promiscuità feudali.

È vero che si è detto da qualcuno degli oppositori che quella fu una legge fatta da un Governo assoluto ed arbitrario, ma l'essersi sperimentata nel fatto provvidissima quella legge è cosa che non può essere contestata da alcuno; ed in quanto alla sua legalità raffrontata anche con i principii che debbono regolare un regime costituzionale, varrà, spero, ad attestarle il rispetto che ebbe per quella legge medesima la Camera italiana nel 1862, allorchè ne volle la conservazione; e votando l'abolizione del contenzioso amministrativo, con che sopprimeva ogni tribunale eccezionale, volle con l'articolo 16 mantenere « nelle provincie napoletane e siciliane i procedimenti riguardanti gli scioglimenti di promiscuità, divisioni in massa, suddivisioni di demani comunali, e quelli di reintegra per occupazioni o illegittima alienazione di demani.

« I prefetti (disse in quell'articolo) continueranno ad esercitare in conformità delle relative leggi in vigore tutte le attribuzioni loro conferite per tali oggetti, » e soggiunse « il Governo avrà tuttavia facoltà di confidare tali attribuzioni a speciali commissari ripartitori; » mantenne insomma intatto tutto quello che di eccezionale v'era nella legge relativa all'abolizione delle promiscuità feudali.

Quando posteriormente venne innanzi alla Camera la legge per lo scioglimento dei diritti di legnatico e di pascolo nell'ex principato di Piombino, si riconobbe similmente la necessità di creare giurisdizioni eccezionali.

Mi basterà di leggere il primo articolo della legge che fu all'uopo votata in agosto 1867. È così concepito:

« Una Giunta d'arbitri composta del prefetto della provincia di Grosseto, del presidente e del procura-

tore regio del tribunale civile e correzionale di Grosseto, definirà, come amichevole compositrice, inappellabilmente e, senza solennità di forme, tutte le questioni che siano sorte o possono sorgere fra gli aventi diritto al riparto delle terre e del prezzo dovuto in compenso delle abolite servitù civiche di pascolo e di legnatico. »

Nel 1865 quando la Camera dovette con una legge promuovere lo scioglimento dei diritti promiscui che esistevano in Sardegna sotto il nome di ademprivi e di cussorgie, fu nello stesso modo costretta a stabilire una Commissione di arbitri, alla quale dovessero deferirsi tutte le questioni di riparto ed avesse facoltà di deciderle inappellabilmente: ho qui il testo della legge che porta la data del 23 aprile 1865 ed il n° 2252, ma mi astengo dal leggerlo perchè ciascuno può riscontrarlo.

Ultimamente, nel 1869 e 1870, per le provincie venete si venne all'abolizione di consimili diritti chiamati colà *di vagantivo*, e simili disposizioni eccezionali furono novellamente sancite dalla Camera. Sembra incontestabile adunque che, ogniquaivolta la Camera ha dovuto occuparsi di questa specie di questioni, si è veduta costretta a mettere innanzi provvedimenti straordinari ed a creare competenze eccezionali per far sì che le molte e delicate e difficili questioni più di fatto che di diritto, le quali necessariamente nascono in queste occasioni, fossero sottratte alla lentezza naturale e poco economica dei tribunali ordinari, ed invece decise da autorità più al caso di valutare i fatti controversi e di troncane le vane questioni.

Ora si dirà che la Camera, così facendo, ha fatto cosa incostituzionale e violato lo Statuto? Sia pur lecito di ripeterlo a quelli che nella discussione delle indicate leggi non hanno mancato mai di opporre a tali procedimenti la taccia di incostituzionali. Ma la Camera ogni volta ha fatto giustizia di questa taccia, rigettando le opposizioni e votando le leggi.

Io non voglio tediare la Camera col riferire i discorsi che furono fatti le diverse volte che si ebbe occasione di discutere queste leggi; ma non mancò mai qualcuno che mettesse innanzi la incostituzionalità del procedimento, nè mancò chi rispondesse ampiamente a tale accusa, e la Camera costantemente ebbe a riconoscere la costituzionalità delle proposte.

E qui giova anche osservare che non la Camera sola, ma anche la più prudente e più ponderata saviezza del Senato ha approvato volta per volta queste istesse misure. Quindi venire adesso a proporre novellamente la questione di incostituzionalità, parmi davvero che non sia cosa seria.

Piuttosto io avrei compreso una opposizione la quale si fosse fatta a questa nuova legge fondata sugli stessi principii delle antiche, dicendo che quelle non sono riuscite efficaci, non sono risultate benefiche, che vi sono inconvenienti da esse prodotti, che abbondano i reclami contro le medesime.

Se ciò fosse stato detto e dimostrato, convergo benissimo che la Camera, dopo di avere tante volte sancito quel sistema, ora, fatta edotta dalla esperienza, potrebbe credere conveniente di tenersene lontana. Ma io non ho sentito da nessuno degli onorevoli contraddittori citare un fatto da cui risulti che l'applicazione di queste leggi abbia prodotto degli inconvenienti. Queste leggi sono attualmente in esecuzione, e non vi è alcuno, per quanto io sappia, che reclami contro le medesime; dunque rimane provato, a mio credere, che la Giunta non ha avuto alcun torto nel proporre alla Camera dei provvedimenti che entrano nell'ordine di un sistema nè nuovo nè incostituzionale nè inopportuno.

Ma risulta inoltre dai discorsi, ieri pronunziati dagli onorevoli oppositori, che la proposta della Giunta non è stata da essi pienamente compresa, e che vi è un equivoco di mezzo. La Giunta nell'articolo 25 propone bensì di creare una Commissione con una competenza eccezionale, che verrebbe ad elidere la competenza della ordinaria magistratura; ma non è stato mai nell'intenzione della Giunta di attribuire a questa Commissione tutte le questioni sulla controversa proprietà dei boschi, o sulla controversa esistenza di diritti d'uso sui medesimi. Chi si faccia ad esaminare i termini della nostra proposta, potrà forse accagionare la Giunta di non essersi abbastanza chiaramente spiegata, ma non può a meno di riconoscere, dopo più attento esame, che essa intendeva di deferire alla Commissione, non le questioni di proprietà, nè le questioni che nascessero sulla esistenza e sulla legalità di questi diritti di uso. Basta rileggere l'articolo come è redatto.

L'articolo 25 dice così: « Le dichiarazioni di quelli che pretendono avere diritti d'uso sui boschi, e le domande per l'affrancamento, saranno fatte al prefetto, ecc. » Si suppone dunque che quelli i quali pretendono d'avere diritti d'uso sui boschi, non trovino renitente il proprietario a riconoscerne l'esistenza; e viceversa, le domande d'affrancamento dei diritti d'uso presuppongono che quelli i quali hanno questi diritti non vengano a contestare la proprietà di chi si fa a chiedere l'affrancamento.

Queste questioni evidentemente non sono contemplate nell'articolo, il quale non suppone che esse esistano; ed invece si preoccupa di dare una pronta soluzione a ciò che concerne il valore dei diritti aboliti e della corrispondente parte del bosco da assegnarsi in corrispettivo dei medesimi agli utenti. È per coteste questioni di fatto che si crede opportuno di creare questa eccezionale giurisdizione, che noi vorremmo dare alla Commissione proposta, e non per altro. Vi è dunque un grave equivoco sull'intendimento e sulla portata della nostra proposta, e ciò forse avrà cagionato la massima parte della ripugnanza che si mostrò ieri dagli appassionati oppositori della medesima.

La Commissione pertanto, veduto l'equivoco, è de-

siderosa di toglierlo ad ogni costo di mezzo, consente a chiarir meglio il suo concetto, ed è per ciò che viene a proporvi un emendamento dichiarativo dell'articolo in origine proposto. I termini precisi di quest'emendamento la Giunta ha potuto prenderli di peso dalla legge che fu fatta nel 1865 per l'abolizione degli usi e diritti di ademprivo e cussorgia nell'isola di Sardegna. Non è dunque una sua nuova proposta, ma una riproduzione di ciò che la Camera ha approvato in caso analogo, come rileverà la Camera stessa quando avrà l'onore di dargliene lettura.

Inoltre, siccome ieri la Giunta ebbe ad intendere anche delle gravi censure contro il modo come sarebbe composta la Commissione secondo l'articolo 25, non perchè non avesse modo di sostenere quella sua proposta (poichè io vi ho ben letto l'articolo della legge sull'abolizione del diritto di pascolo e di legnatico nell'ex-principato di Piombino, nel quale si crea una Commissione nell'identico modo composta), ma perchè la Giunta non è meno desiderosa di chicchessia di migliorare possibilmente la composizione di questa Commissione ed ama mostrare inoltre la sua arrendevolezza aia desiderii manifestati anche dagli oppositori, in quella parte che riconosce giusta. Non ha avuto quindi difficoltà di rinunciare al modo di comporre la Commissione che aveva improntato alla legge per l'abolizione del pascolo e legnatico nell'ex principato di Piombino, e proporvi di comporla invece quale è testualmente prescritta dalla legge del 23 aprile 1865, per l'abolizione degli usi e diritti di ademprivo e cussorgia nell'isola di Sardegna, parendole che forse questa forma potrebbe incontrare più facilmente il gradimento della Camera.

Queste ragioni e queste dichiarazioni, spero, saranno bastevoli non solamente a purgare la Commissione dal rimprovero che le si è fatto di venire a proporre alla Camera un sistema erroneo ed incostituzionale, ma varranno anche a soddisfare le giuste esigenze di quelli i quali hanno parlato nel vero interesse della giustizia e della legalità.

Leggerò pertanto l'intero articolo, onde meglio possa comprendersi l'insieme della novella redazione che la Giunta ci presenta. L'articolo 25 dovrebbe dunque essere concepito in questo modo:

« Le dichiarazioni di quelli che pretendono avere diritti d'uso sui boschi e terre salde e le domande per l'affrancamento saranno fatte al prefetto, il quale, intese le parti interessate per ottenere, ove sia possibile, una preventiva conciliazione, fatta fare la perizia necessaria per conoscere il valore dei diritti aboliti e della corrispondente parte del bosco da assegnarsi in corrispettivo dei medesimi agli utenti, quando le parti dichiarino di accettarne i risultati, proferisce il decreto relativo, che è inappellabile.

« Quando non sia possibile una conciliazione fra le parti, il prefetto deferirà l'affare ad una Giunta di tre arbitri (li chiamiamo arbitri onde meglio chiarire la

natura di questa Commissione, e togliere di mezzo la confusione che si faceva fra i giudici ordinari ed i giudici eccezionali) nominati l'uno dal prefetto stesso, l'altro dal presidente del tribunale civile del capoluogo della provincia, ed il terzo dalla deputazione provinciale. Questi arbitri giudicano quali amichevoli compositori, ed inappellabilmente intorno al modo di riparto dei terreni ed alla quota di compenso da assegnarsi agli utenti.

« Quando insorga questione intorno alla proprietà del terreno, ovvero sull'esistenza del diritto di uso, ricusando le parti di acquetarsi alle determinazioni degli arbitri, la controversia viene deferita al giudizio dei tribunali ordinari, dinanzi ai quali si procederà sempre nella forma sommaria.

« L'azione ai tribunali dovrà essere promossa nel perentorio termine di mesi sei, decorrendi dalla notificazione dell'ordinanza degli arbitri. »

Io credo che con questa novella forma vengano ad essere soddisfatte tutte le giuste e ragionevoli esigenze di quelli che hanno parlato contro l'articolo qual era in origine proposto, e venga ad essere ben dichiarato quello che era in animo della Commissione, che cioè le questioni di fatto, quelle cioè che riguardano il riparto e la valutazione dei terreni che debbono essere ripartiti, sieno eccezionalmente conferite al giudizio di questi arbitri; ma che tutte le altre questioni di diritto sulla controversa proprietà dei boschi e sulla controversa esistenza e natura dei diritti di uso, sono di competenza dei tribunali civili; ed i tribunali civili dovranno giudicarle.

Si riconoscerà pure migliorata, spero, la composizione della Commissione, in quanto che si è creduto anzitutto di metterne fuori il prefetto e il presidente del tribunale, in considerazione dei gravi affari di cui tali autorità sono sopraccaricate; il che non permetterebbe forse ad essi di dare opera solerte e pronta a quest'altro speciale disimpegno; e finalmente abbiamo voluto anche insinuare nella Commissione l'elemento elettivo, facendo sì che il terzo membro fosse nominato dalla deputazione provinciale.

Abbiamo poi distinte chiaramente quali sieno le questioni sulle quali la Giunta dovrà decidere ed abbiamo detto che, tutte le volte che le parti credano che la Commissione ecceda la sua competenza, ed invada quella degli ordinari tribunali, avranno tutto l'agio di ricorrere a questi tribunali; ben inteso purchè lo facciano in un termine, che mi sembra abbastanza discreto, cioè di 6 mesi, col trascorrere del quale verrebbe ad essere perentoria l'azione, come suol farsi in tutti i procedimenti civili.

Io non ho dunque altro da dire alla Camera, se non che raccomando ad essa l'accettazione di questo articolo tal quale è stato novellamente concepito.

PRESIDENTE. Onorevole Manfrin, accetta questa redazione?

MANFRIN. Trovando che questo emendamento della Commissione contiene i principii da me propugnati e si compenetra con la proposta mia io mi vi associo, e ringrazio la Commissione di essere venuta nei miei concetti.

PRESIDENTE. Onorevole Alli-Maccarani, ella aveva fatto una proposta condizionata.

Ora, siccome quella dell'onorevole Manfrin non esiste più, io le domando se la mantiene.

ALLI-MACCARANI. Giustifico la mia opposizione alla intelligenza dell'articolo, perchè basta leggerlo ivi: è detto: « Le dichiarazioni di quelli che pretendono avere diritti di servitù o di uso sui boschi saranno fatte al prefetto, ecc. »

Ciò letto basta per capire che è impossibile negare che alla Commissione prefettizia si deferiscono tutte le questioni di vero e nudo diritto attinenti alle servitù ed ai diritti di uso dei boschi.

Quanto a giustificare l'eccezione di incostituzionalità prima dal collega Manfrin e poi da me proposta contro il progetto, ripeto quello che dissi ieri, che cioè gli esempi addotti dall'onorevole collega De Blasiis concernono fatti speciali interessanti località singole e questioni che avevano attinenza con una giurisprudenza già introdotta avanti che si costituisse l'unità italiana, e per conseguenza allora era forse opportuno di procedere in via eccezionale, imperocchè la legge si occupava di casi in parte pregiudicati.

Giustificata così brevemente l'opposizione fatta ieri dai colleghi e da me, dichiaro di aderire alla nuova proposta della Commissione inquantochè con questa i commissari conciliano e soddisfano alle intenzioni di quanti parlammo in critica della primitiva redazione dell'articolo. E nel fare una tale dichiarazione sono veramente lieto di avere la conferma che i fulmini di eloquenza del collega Manfrin, come diceva testè il presidente della Commissione, ed il diluvio che esso attribuiva a me, non abbiano incenerito ne sommerso alcuno e si sia veduto che quei fulmini e quel diluvio si ispiravano ad un Giove molto più benigno di quello favoleggiato nell'antichità.

Il nostro Giove, anzichè come l'antico incenerire i Titani, li solleva ed ispira loro, a quel che pare, e senno e perspicacia. E molto più mi allietta il vedere che il mio diluvio ha offerto occasione all'onorevole e distinto collega De Blasiis di assumere la veste candida della colomba e recare il ramoscello di ulivo che tutti ha conciliati in un solo volere.

PRESIDENTE. Il deputato Trombetta ha facoltà di parlare.

TROMBETTA. Io non entro nella questione.

L'onorevole Alli Maccarani sul chiudere della tornata di ieri in un brillante discorso ha scagliate parole di fuoco contro tutti gli ufficiali del pubblico Ministero.

Io ho sentito, o signori, queste acerbe censure con

tanta angoscia, che fui costretto ad uscire dall'Aula. Che vi siano delle eccezioni anche tra gli ufficiali del pubblico Ministero, questo può essere; io non lo so. Ma quando vi fossero eccezioni, sarei il primo a deplorarle profondamente.

Vi possono essere eccezioni anche tra gli ufficiali del pubblico Ministero, come vi può essere del guasto nel meccanismo governativo, come vi è del guasto in tutte le parti sociali; ma il volere negare agli ufficiali del Ministero pubblico in genere l'indipendenza del loro voto, il farli ciechi stromenti del potere, il farli ribelli alla loro coscienza, il farli o stupidi o vigliacchi, onorevole Alli-Maccarani, quest'accusa, è non solamente esagerata, ma è immeritata, è sanguinosa ed ingiusta.

Chiunque abbia a cuore il pubblico interesse non può a meno di apprezzare le fatiche, l'abnegazione, il coraggio di questa militante magistratura che ha per verità un mandato spesse volte penoso, e che ha resi e rende ogni giorno importanti servizi al paese. Fatti bersaglio a continui attacchi, a continue censure, gli ufficiali del pubblico Ministero debbono sempre rispondere colla dignità del silenzio. È deplorabile, o signori, che queste accuse le quali vengono tanto facilmente accolte, siano portate in quest'aula, e sono veramente dolente, che uno splendido ingegno qual è l'onorevole Alli-Maccarani, che un uomo d'ordine come egli si mostra di essere, si faccia eco di tali accuse in questo recinto. Gli ufficiali del pubblico Ministero sono posti bensì sotto la direzione del ministro di grazia e giustizia, perchè rappresentano il potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ma nè il ministro di giustizia si impone alla loro coscienza, nè essi sono codardi al punto da posporre la loro coscienza all'impiego.

Le pressioni governative, se mai esistessero, oh! se ne persuada l'onorevole Alli-Maccarani, troverebbero forse una resistenza molto più forte, più salda di quella che egli ha supposta nella tornata di ieri. E sa il perchè? Perchè sotto la veste del pubblico Ministero sta l'uomo onesto, sta l'uomo di onore, sta il cittadino italiano.

PRESIDENTE. L'onorevole Alli-Maccarani ha facoltà di parlare per un fatto personale.

ALLI-MACCARANI. Mi ha rattristato, o signori, che un egregio collega, a cui io professo stima e affetto, abbia male interpretate le mie parole di ieri, e vi abbia attribuito un senso che era lungi dalle mie intenzioni; e mi accuora anche che egli vi abbia trovate idee men castigate, le quali non furono al certo nelle mie intenzioni e mi giova credere altresì che non fossero nemmeno consono alle espressioni colle quali l'intendimento mio volevasi manifestare.

Io parlai dell'istituzione del pubblico Ministero quale è, perchè quale è oggi quella istituzione, non è conforme ai miei principii, e lamentai che il pubblico Ministero non fosse il tutore e il sindacatore della legge quale nella sua prima origine il magistrato pubblico

avrebbe dovuto essere. Ma, degli egregi uomini che compongono il pubblico Ministero, feci ieri l'elogio dovuto. Io dissi che riconosceva tra loro uomini abili e coscienziosi e lamentava che la loro posizione fosse tale che talvolta dovessero subire la volontà dei magistrati a loro superiori.

È che il mio lamento fosse giusto, ed il fatto sia quale io lo annunziavo, me ne appello a tutti i giureconsulti valentissimi che seggono in questa Camera; e che questo sia un errore del sistema attuale, io me ne appello a quanti qui possono insegnare a me i principii di diritto pubblico e di buona organizzazione giudiziaria.

Dirò però all'onorevole preopinante, che se egli lamenta le mie parole, io debbo lamentare di vedere come appunto alcuni ufficiali del pubblico Ministero i quali dovrebbero per abilità e zelo addimosttrato attendere tuttora al loro ufficio, invece si veggono sedere in scanni anche più nobili, ma però non più magistrati, perchè hanno chiesto il proprio ritiro. (Bravo! Benel a sinistra)

Io mi auguro che il mio egregio collega, e spero poter chiamare rispettabile amico, intenderà che le mie parole sono dettate dall'immenso e profondo rispetto che io ho per lui; nè lui solo e altri funzionari del pubblico Ministero, ma molti anche tra i magistrati giudicanti io conosco, i quali disgraziatamente in Italia, benchè valenti ed abili, con rammarico delle curie che avevano potuto apprezzare, non so per quale fine di burocrazia, si sono allontanati dal loro ufficio, e il loro allontanamento è stato anche favorito da chi avrebbe dovuto frapporvi ostacolo, anzichè facilitazione.

Io non aggiungo altre parole. Apprezzo il calore con cui ha parlato ora l'egregio collega; e lo apprezzo perchè, sebbene io debba rimproverarlo, mel perdoni, di avere forse troppo esagerate le mie espressioni, quel calore rivela l'animo nobile che egli riveste; ma, a buon conto, con tale animo nobile non seguita oggi a stare nel pubblico Ministero. (*Vivi segni d'approvazione a sinistra e al centro*)

MANFRIN. Avendo sollevato io la questione della procura di Stato, mi credo in dovere di dire qualche parola a questo riguardo.

I miei onorevoli colleghi mi renderanno questa giustizia, di riconoscere come io non abbia menomamente toccato le persone, ma abbia soltanto parlato della istituzione; come io non abbia neppure toccato i difetti del sistema, ma solamente dell'istituzione medesima. Io non ammetto, in massima, pressioni, e molto meno voglio ammettere che alle pressioni si accondiscenda, come ne abbiamo dei nobili esempi in quest'Aula, appunto, secondo si espresse, e molto giustamente, l'onorevole mio amico Alli-Maccarani. Io, per me, non parlai nè mai ho tocche le persone, che tengo riveritissime sempre.

Per altro, signori, non posso nascondere quali sono

le opinioni mie; quando sono anzi al punto di convinzione ho, non solo il diritto ma anche il dovere di esprimerle, e riguardo a quest'istituzione espressi ieri ciò che pensava. All'oggetto di farmi meglio comprendere mi sia permesso un esempio. Circa un secolo fa si riteneva necessaria la pena di morte, oggi siamo convinti che non la è più, anzi travediamo, sebbene con sguardo ancora poco sicuro, che la pena di morte è un delitto. (*Interruzioni*)

Per me...

PRESIDENTE. Prego gli oratori di non allontanarsi dalla questione. La discussione è abbastanza lunga...

MANFRIN. Due parole ancora, ed ho finito. Mi permetto di osservare non essere questa una questione che abbia sollevata io.

Per me, venendo subito alla conclusione, sostengo che allo stesso modo non è lontano il giorno nel quale non sarà più ritenuta necessaria la procura di Stato, in quanto che ritengo che non sia una istituzione sana quella che riposa su d'una finzione, sia pure legale, ma sempre finzione la quale è forzata ad ampliare l'offesa per bilanciare l'ampliata difesa.

L'idea che la società offesa incarichi un uomo di difenderla mi pare, finzione per l'attuamento, errore per il concetto. Certo non pretendo venire in questo momento a proporre un rivolgimento nell'ordinamento della giustizia. Anche per questa verrà il suo tempo e allora spariranno, io spero, quelle istituzioni che reputo poco conformi ai liberali ordinamenti.

Per queste ragioni e per questi convincimenti io parlai della procura di Stato. Per intanto ciò che dobbiamo fare è di non estendere oltre misura le attribuzioni di questa autorità, di non estenderle cioè oltre quello che le leggi generali dello Stato lo richiedono. Che ciascuno stia al suo posto, che i giudici giudichino, e che i procuratori di Stato facciano il loro ufficio.

L'aver la Commissione e il signor ministro consentito alle massime contenute nella mia proposta, provano se non altro che questa divisione di poteri e di attribuzioni cui accanno è un desiderio dell'universale.

CASTAGNOLA, ministro per l'agricoltura e commercio. Io non posso che deplorare che, nel momento in cui la Commissione ed il ministro, mossi da uno spirito di conciliazione, sono andati incontro agli opposenti, e col l'intervento del guardasigilli si sono studiati di comporre questa questione in modo da soddisfare a tutte le esigenze, si venga poi così di straforo a sollevare una questione ardente e spinosa, e che ciò avvenga appunto durante l'assenza del ministro guardasigilli. Io debbo specialmente deplorare che si sia voluto insinuare che magistrati distintissimi, che membri del pubblico Ministero, per nen so qual motivo, siano stati allontanati dal loro posto e costretti a dare la dimissione.

Io debbo fare intorno a ciò le più esplicite proteste e le più ampie riserve. Ove si voglia fare simili accuse, il Ministero è pronto a dare tutte le spiegazioni; ma è conveniente però di attendere almeno che sia presente il ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'articolo 25 la cui nuova redazione è stata testè letta dall'onorevole De Blasiis. (È approvato.)

Ora darò la parola alla Commissione perchè riferisca sull'articolo 24 ora 23 rimasto sospeso in seguito alla proposta dell'onorevole Tocci, che la Commissione ha dichiarato di accettare, salva la redazione.

Debbo però dichiarare alla Camera che l'onorevole Cencelli insiste perchè in quest'articolo si faccia luogo all'emendamento nei termini da lui redatti.

Egli propone due aggiunte, cioè che nel terzo comma si aggiunga dopo le parole: « È fatta eccezione per il diritto di pascolo, » e di *raccogliere la legna morta, secca e caduta dalla fortuna a seconda delle concessioni preesistenti.*

E le medesime parole siano ripetute nell'ultimo comma dopo il primo alinea « La necessità assoluta di mantenere questo diritto di pascolo » e di *raccogliere la legna...*

Poi viene l'onorevole Vallerani, il quale ha proposto un altro emendamento. Dichiaro però che con questo sistema è impossibile ogni discussione. Giacchè, se quando un articolo è stato già dalla Camera implicitamente approvato nel suo complesso e non è rinviato che per una qualche parte, si può rientrare nella discussione del medesimo e presentare nuovi emendamenti, con questo sistema, dico, non si verrà a capo di questa legge.

Detto questo, do lettura dell'aggiunta dell'onorevole Vallerani:

« L'indennità sarà dovuta in danaro per la parte del bosco da cedere in corrispettivo dell'affrancamento se sarà minore di cinque ettari. »

PISSAVINI. (*Della Commissione*) La Giunta ha preso in attento esame l'emendamento dell'onorevole Tocci, il quale veniva esso pure a risollevarne una grave questione che interessa, non solo le provincie del Mezzogiorno, ma tutto il regno.

In massima la Giunta non ha potuto disconoscere che l'emendamento dell'onorevole Tocci conteneva un principio di giustizia, ma in pari tempo ha dovuto rilevare che la eccezione da esso voluta unicamente per i boschi *demaniali* comunali soggetti agli usi civici delle popolazioni meridionali, doveva, per principii di equità e di giustizia, essere estesa indistintamente a tutti i boschi *demaniali* comunali delle singole provincie del regno.

Ammessa però in massima la giustizia dell'emendamento, la Giunta si fece in pari tempo a indagare quale fosse la vera natura dei boschi *demaniali* comunali, e nelle sue indagini ha riconosciuto essere i me-

desimi di una natura tutto affatto speciale, come quelli che provengono unicamente dalla legge per lo scioglimento dei vincoli feudali, le cui disposizioni prescrivono appunto il modo e la misura con cui dovevano essere divise le proprietà feudali, sia che si tratti di campi già ridotti a coltura, sia che si tratti di boschi che rimasero soggetti agli usi civici, ossia agli usi dei nuovi proprietari concentrati.

Se tale è quindi la natura dei boschi *demaniali* comunali, vedrà facilmente l'onorevole Tocci che, colla legge in discussione, non si vengono in alcun modo a variare le disposizioni di legge che ne regolano la materia.

Per questa essenzialissima ragione, la Giunta non potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole Tocci. A togliere però qualsiasi equivoco al riguardo, ed a tranquillare sempre più l'animo dell'onorevole Tocci, la Commissione, di pieno accordo coll'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, dichiara alla Camera che la legge attuale non contempla i boschi *demaniali* comunali, al cui riguardo rimangono ferme tutte le leggi speciali che ne regolano la materia e sui quali non viene imposto vincolo di sorta alcuna.

Io spero che questa esplicita dichiarazione indurrà l'onorevole Tocci a ritirare il suo emendamento. E quando il medesimo non fosse pago di questa formale dichiarazione, dirò all'onorevole Tocci che la Giunta accetta il concetto del suo emendamento, quando desista dal farne un'aggiunta all'articolo 23 e lo converta in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè ha la parola, lo prego di dire pure l'avviso della Giunta sugli emendamenti Cencelli e Vallerani.

PISSAVINI. (*Della Commissione*) Sull'emendamento dell'onorevole Cencelli dirò pochissime parole.

La Commissione riconosce i nobili e generosi sentimenti che hanno ispirato il proponente nel presentarlo, ma pur non di meno trovasi nella imperiosa necessità di doverlo respingere.

Le ragioni che inducono la Commissione a non accettare l'emendamento Cencelli, furono svolte ieri dall'onorevole ministro Castagnola e dall'onorevole mio collega De Blasiis. Non tedierò la Camera ripetendole, e mi limiterò ad osservare all'onorevole Cencelli che, quando il diritto di raccogliere la legna morta, secca e caduta dalla fortuna, a seconda delle concessioni preesistenti, fosse mantenuto colla presente legge che intende unificare le otto leggi forestali esistenti nel regno, si verrebbero a perpetuare tutti quei gravi abusi a cui oggi, colla legge attuale, si vuole andare incontro.

La Camera vedrà facilmente che, quando alle popolazioni si mantenesse il diritto di raccogliere la legna morta, secca e caduta dalla fortuna, a seconda delle concessioni preesistenti, si verrebbe a sanzionare il diritto di legnare in questi boschi, non solo

come l'onorevole Cencelli presuppone col suo emendamento, ma ben anche su scala più vasta, come si è sin qui praticato, con gravissimo danno dei boschi.

Se vi sono delle concessioni preesistenti, vuol dire che questa sarà una questione di compenso; e, ridotta la questione a tali proporzioni, potrà essere risolta secondo i dettami di giustizia; ma accordare alle popolazioni l'ampia facoltà di cui è cenno nell'emendamento dell'onorevole Cencelli varrebbe lo stesso che lasciar sussistere nella loro integrità tutti i diritti d'uso, che il più delle volte si convertono in aperto abuso.

La Commissione prega quindi l'onorevole Cencelli a ritirare il suo emendamento; e, quando vi persista, prega la Camera a volerlo rigettare.

PRESIDENTE. L'onorevole Tocci si contenta della dichiarazione della Commissione, e ritira il suo emendamento?

TOCCI. Ieri proponeva un emendamento perchè credeva che potessero, secondo la locuzione della legge, venire compresi nella proposta della Commissione anche i boschi demaniali delle provincie meridionali. Ora che si viene a dichiarare autenticamente che questi ne vanno esclusi in via di eccezione, perchè sono di una natura speciale, io, prendendo atto di questa spiegazione così concordata dal Ministero e dalla Commissione, non faccio questione di forma, ed accetto di convertire il mio emendamento in un ordine del giorno, che sottopongo alla votazione della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Cencelli ha facoltà di parlare.

CENCELLI. La domanda dell'onorevole presidente alla Commissione tendeva, non già a chiederle il suo parere sull'emendamento che ebbi l'onore di presentare al banco della Presidenza, ma solo a conoscere se aveva o poteva aver sua sede in questo articolo.

A me sembrava che nell'articolo 23 potesse aver luogo l'emendamento suddetto, e dico ora francamente che non solo può, ma deve avervi luogo, perchè l'articolo 23 d'oggi della Commissione corrisponde in fatto all'articolo 29 del progetto primo della medesima, e l'emendamento deve cadere dove dice: « fatta eccezione del diritto di pascolo, ecc. »

Dopo questa espressione dovrebbe aggiungersi: « e raccogliere la legna morta, secca e caduta dalla foresta, a seconda delle concessioni preesistenti. »

Come si vede, è precisamente qui che cade l'allocatione del mio emendamento, e la facoltà di svilupparlo.

Ora dunque che ho la parola, se la Camera me lo permette, lo svilupperò, giacchè fin da ieri, mi permettano il dirlo, non attenendosi strettamente agli usi adottati in questo recinto, l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, e l'onorevole De Blasiis, membro della Commissione, prendendo motivo dalla di-

scussione dell'articolo precedente che è il primo del titolo terzo, credettero di esternare il loro parere contro il mio emendamento, basandosi semplicemente sulle parole della mia proposta, ed a qualche osservazione che io personalmente mi era permesso di fare loro a titolo soltanto confidenziale e niente altro, io credeva che non si dovesse dare a quelle private osservazioni tutto quel peso che loro diedero, senza attendere che io le svolgessi.

Confesso che ho il massimo interesse per tale cosa, ed al tempo stesso ho il massimo riguardo per le opinioni esternate dall'onorevole ministro d'agricoltura e commercio e dalla Commissione; ma, ciò non ostante, non posso acquetarmi alla loro semplice dichiarazione di dissenso del mio emendamento, e mi credo in diritto, e in dovere d'appellarmi al mio giudice naturale che è la Camera. Se essa vorrà rigettarlo, gli elettori che rappresento si dovranno acquetare.

Mi faccio lecito di osservare che l'articolo attuale, mentre ne' primi suoi tre commi stabiliva la massima generale dell'affrancazione obbligatoria in tre anni, ed ora in cinque, nel quarto comma scende ad un'eccezione, e quest'eccezione si riferisce al diritto di pascolo per tutti quei comuni i quali ne hanno. Ritengano pure l'onorevole ministro e la Commissione che, mentre forse nel proporre quest'eccezione hanno creduto di favorire unicamente pochissimi tratti di territorio alpino, hanno certamente stabilito la massima, la quale sarà adottata da tutti quelli i quali hanno questo diritto d'uso. Ora la redazione stessa dell'articolo mi dava l'animo di proporre un altro emendamento per costituire un'altra eccezione, la quale ritengo, come spero riterrà la Camera, avere maggiore importanza di quella che concerne il pascolo. Nel pascolo hanno interesse poche famiglie che si danno alla pastorizia, ma l'eccezione che io propongo ha tratto all'interesse essenziale, all'interesse vitale di centinaia di migliaia di cittadini, i quali per un uso inveterato provvedono ai bisogni della loro economia domestica col raccogliere legna.

Si dirà che l'interesse generale deve prevalere al privato; ma, quando l'interesse privato racchiude nella sua cerchia una numerosa e laboriosa popolazione, deve avere la prevalenza anche sopra un diritto, il quale, sebbene si è dichiarato e stabilito come generale, pur tuttavia non va in fondo a riverberare se non che a vantaggio dei privati, oppure di qualche corpo morale. Io ringrazio la Commissione, ringrazio l'onorevole ministro di avere accettato il principio eccezionale del pascolo, e di questo gliene sono gratissime tutte le popolazioni che rappresento.

Converrebbe però che la Camera mi permettesse qualche delucidazione ed un poco di storia. La storia è quella che costituisce la vitalità dei popoli e la loro stessa natura. Per conseguenza su quella noi ci dobbiamo regolare essenzialmente nello stabilire se si deb-

bano, o no togliere alcuni usi, alcuni vincoli alla proprietà privata.

La stessa Commissione, e mi dispiace che non sia presente l'onorevole relatore Salvagnoli...

Voce dal banco della Commissione. È malato.

CENCELLI... ha rammentato in quale custodia si tenessero fin dai primi secoli i boschi sulla linea dei Cimini, che io rappresento. Dagli antichi Etruschi, abitanti di quelle località, furono sempre riguardati come la proprietà più gelosa che ci fosse e consacrata alle loro divinità; ma al tempo stesso non fu mai privata la popolazione di potersi servire del combustibile che ne derivava naturalmente, e che la terra stessa rifiutava, la legna morta secca e caduta per accidentalità.

Da quei tempi antichissimi questi boschi passarono sotto la dominazione dei Romani e niente fu variato; da quelli si discese alle repubbliche, ed allora, anziché essere demaniali, divennero proprietà delle repubbliche stesse, e perciò libere dei cittadini. Quando si passò poi all'epoca baronale, in moltissime parti d'Italia si è verificato ciò che si è verificato altrove. In allora i baroni dominatori di quelle contrade, avendo avvilito e prostrato la moralità dei popoli a loro soggetti, riguardati quasi come schiavi, ebbero dai popoli stessi in dono, per atto d'inconcepibile servilità, quello che era proprietà loro. Allorché si verificava un caso straordinario di una nascita di un principino o di un matrimonio del barone, i popoli stessi bestialmente andavano ad offrire ad essi le loro proprietà, ed allora questi grandi signori, coi bei loro principii di libertà, dicevano: ebbene noi vi concediamo la facoltà di pascerne e di poter raccogliere la legna morta secca e caduta dalla fortuna. Questa era forse una concessione dei baroni, o era la proprietà del povero? Da questi tempi si discese più sotto e siamo giunti all'epoca dei grandi baroni, e gli ultimi fra questi, sulla linea dei Cimini, furono i Vico, ed i Farnesi. I Farnesi, come si può vedere tuttora nei nostri archivi comunali, confermarono ai popoli questa facoltà, conservando loro gli antichi diritti che avevano. Si trovano ancora di questi atti, come io diceva, di doni fatti dai comuni e di accettazioni da parte dei baroni dei medesimi. L'ultimo dei Farnesi, il conte Ottavio, cardinale romano, cedette i suoi possedimenti alla Camera apostolica.

E se l'onorevole ministro lo desidera, può a tutte le ore riscontrare negli archivi camerale le concessioni enfiteutiche che ne derivarono di là; e questa, invece di essere fatta ai corpi morali ed ai comuni, per la massima parte fu fatta ai privati, conservando però sempre strettamente questo diritto del popolo, come sta scritto in tutti gli istrumenti di concessione enfiteutica, diritto di raccogliere legna secca, morta, caduta per fortuna.

Ora, se questo diritto venisse oggi a togliersi, mi permetto di osservare che intollerabili sarebbero le

condizioni in cui queste popolazioni si troverebbero. Ma mi si dirà, come mi fu detto privatamente, che la legge ha provveduto a che i popoli non restino sacrificati; poichè, invece del diritto di raccogliere questa legna morta e secca, avranno una porzione del bosco stesso in natura che gli servirà di combustibile.

Vediamo se ciò sia giusto.

Allorché verremo al momento di liquidare questi compensi, di stabilire quali sono questi diritti; allorché si ricorrerà alle stime, alle perizie, ditemi, o signori, quale sarà il risultato di queste? Che valore può avere questa legna morta? Nulla; non è legno di commercio, non è legno atto al lavoro, non è atto a far carbone, serve solo al popolo, che, benchè cattivo combustibile, gli serve come mezzo per riscaldarsi e far cuocere le vivande.

Ridotta ad una stima minima, che compenso darà il proprietario? Una piccola frazione. Il lasciare che il popolo raccolga questa legna secca non produce alcun danno pel bosco stesso, poichè si tratta di un rifiuto del suolo e della vegetazione; ma al tempo stesso questo è sufficiente ai bisogni del popolo. Quando esso avrà ricevuto un ridicolissimo compenso, si potrà procurare il combustibile per qualche mese, e per il resto dell'anno in che modo potrà scaldarsi e far cuocere il suo vitto?

Ma si soggiunge, c'è un altro articolo della legge il quale autorizza i comuni a somministrare, nello stato di economia che si farà del bosco di concerto con gli agenti forestali del Governo, una parte della loro proprietà boschiva in natura, e darla così come mezzo di sostentamento, e di riscaldamento ai suoi cittadini.

Ma mi risponda a questo l'onorevole ministro: sa lei che abbiano questi boschi tutti i comuni? Io le dico di no? La catena dei Cimini per tre quarte parti per lo meno è di proprietà privata, mentre la parte dei comuni è limitatissima. Potrei citare moltissimi nomi di comuni i quali non hanno boschi affatto e semplicemente esercitano un diritto sui boschi dei privati.

Con che vivrà questa gente? Quali elementi avrà di sussistenza? Potrà trovarsi il modo di supplire a questo? No, perchè nessun comune tollererà nella sua proprietà l'uso di altri che vadano a legnare, e nemmeno si potrà stabilire una convenzione qualsiasi, perchè ognuno cercherà il proprio interesse e non cederà al comune vicino parte del suo bosco. Non basta; quando i privati avranno bisogno di provvedersi, per necessità converrà che si assoggettino ai proprietari stessi dei boschi, sopra i quali esercitavano il diritto di legnare e che hanno affrancati, ed a carissimo prezzo comprino ciò che è indispensabile alla loro esistenza.

Ma i mezzi! Nelle condizioni attuali, specialmente, in cui ci troviamo, come si potrà supplire a questi bisogni estremi? Io non vengo oggi a parlare della generalità dei boschi alpini o degli altri boschi delle regioni appennine che io non ho in perfetta cognizione;

io parlo unicamente dei miei e dico francamente che il cambiare oggi il sistema attuale, il privare questi popoli di questo loro sacrosanto diritto, pervenutogli dai loro antenati, che erano in possessore di quei beni, è lo stesso che promuovere una turbolenza così grande, così tremenda che, lo dico francamente, è impolitico il farlo.

Questo in quanto ai fatti.

Ma dirò di più: è forse contrario allo spirito della legge che si possa fare un'eccezione anche su questa parte? Io dico di no. Lo spirito della legge non è altro se non che quello di conservare nel miglior modo possibile l'esistenza dei boschi. Se noi non fossimo quei disgraziati diseredati che siamo, là fuori d'ogni comunicazione, e privi d'ogni mezzo di commercio e facilità d'accesso, io pregherei i miei onorevoli colleghi a venir sul luogo a vedere in qual condizione i boschi si trovano. Tutt'altro che distrutti, tutt'altro che annientati, sono conservati tali quali erano sotto gli Etruschi, sotto i Romani, e nell'epoca feudale. Là abbiamo ogni genere di vegetazione; si va dal pino all'abete, dalla quercia al cerro, dall'elce al carpino, dal faggio al castagno, e dall'ontano alla nocchia, e da queste fino alle piante più comuni. Sono i Cimini che forniscono le ferrovie romane di pali per i telegrafi, di staccionati per ripari di traverse, ecc., tutto viene di là. La floridezza di questi boschi stabilisce di fatto che l'uso che hanno i popoli di legnare, non è punto nocivo alla loro esistenza. Se in altri luoghi segue il contrario, io non so che dire; da noi è così: ed io dico che per un'idea semplicemente astratta che possa essere nocivo al migliorare di un bosco questo diritto, non si deve rovinare una popolazione, costituita di parecchie centinaia di migliaia di cittadini.

Il Cimino, signori, è posto tra la valle del Tevere ed il mare, ed ha una popolazione di 100,000 abitanti circa. Che cosa vorrete fare? Vorrete forse ricorrere alla forza per far loro osservare questa legge? Sarebbe una vera chimera il pretendere che questa legge, nei nostri luoghi, possa avere il suo pieno vigore. Non potrà ottenersi questo, nè con la vigilanza delle guardie forestali, nè con la violenza; quello che oggi loro non si concede bonariamente, sarà preso forzatamente da essi, e così si creerà l'immoralità, aizzando il povero al furto, o alla corruzione delle guardie forestali.

Nè, aggiungo, mi sembra contraria allo spirito della legge l'eccezione che io domando, giacchè altro è il diritto generale di legnare, altro è il diritto di raccogliere la legna secca e morta.

Il diritto di legnare porta con sè il diritto di tagliare nell'interno del bosco le piante infruttifere, le secche e le altre, mentre il raccogliere semplicemente le secche, morte e cadute dalla fortuna è assai di meno.

Tolta affatto l'obbiezione che sia in opposizione allo spirito della legge, rimane anche escluso che questa eccezione sia per nuocere al principio a cui è infor-

mata la legge che stiamo discutendo, perchè, mentre questa tende a svincolare i boschi, non intese mai di privare del necessario quelle popolazioni che si trovano ad abitare in quei luoghi medesimi.

Ora, io fo appello alla Camera di usare della sua autorità per non ridurre in uno stato di sventura e di assoluta miseria quelle popolazioni. Io propongo l'emendamento con termini generali; ma se si temesse di offendere con questo il principio generale della legge, e si stimasse più opportuno di fare una eccezione particolare per la catena dei monti Cimini, come si è fatto con l'emendamento dell'onorevole Tocci ridotto ad ordine del giorno per i boschi demaniali comunali delle provincie meridionali, mi accontento anche di questo; una eccezione più, una eccezione meno non guasta la legge.

Signori, conserviamo questi diritti che non sono nocivi ai boschi stessi, se non vogliamo fare una lettera morta della legge stessa, e che nessuno la osservi o sia un fomite di corruzione e di malcontento.

Io concludo quindi che, se fu giusto e necessario il fare una eccezione per il pascolo come mezzo di sussistenza e di economia agricola per molte popolazioni, è molto più equo, è molto più giusto, molto più doveroso, dirò ancora, il fare una eccezione speciale per queste popolazioni di raccogliere la legna morta e secca, giacchè questo è l'elemento vitale necessarissimo per esse, mentre ascendono per lo meno a circa 100,000 abitanti.

Concludo dunque dicendo che spero la Camera vorrà accettare questa seconda eccezione, e, quando per non renderla generale volesse limitarla ancora, dicasi: « e di raccogliere la legna morta, secca e caduta dalla fortuna nella catena dei monti Cimini. » Ho finito.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io non seguirò l'onorevole Cencelli nelle sue storiche investigazioni; credo si possa benissimo riconoscere legittimo il diritto che compete alle popolazioni dei monti Cimini di raccogliere la legna secca, ma la questione non sta in questo; la questione ha una portata molto maggiore di quello che sembra a prima vista, ed io credo di poter ripetere oggi ciò che dissi ieri, che, cioè, se ammettete l'eccezione di cui nell'emendamento Cencelli, bisognerà rinunciare all'abolizione dei diritti di uso e mantenerli addirittura.

Ritenete, signori, che grandissima parte dei diritti che spettano alle popolazioni sono precisamente questi di raccogliere legna secca. Una volta che voi introducete una miriade di persone in un bosco, la quale vi entra col pretesto di raccogliere la legna secca, come potrete proteggere anche la legna verde, come potrete proteggere le piante che sono in piedi? Non tutte le popolazioni sono come quelle dei monti Cimini, di cui fece l'elogio l'onorevole Cencelli, le quali non abusano del diritto che loro compete e lasciano intatte quelle

foreste; io posso assicurare che non si fa così da tante altre popolazioni, per esempio, da quelle della pineta di Ravenna di cui parlava negli scorsi giorni l'onorevole deputato Farini. Queste popolazioni, una volta che si sono introdotte in quei boschi, fanno di ogni erba fascio, o, per meglio dire, recidono ogni pianta. È quindi evidente che se noi ammettiamo quest'immunità, è lo stesso che dire che chiudiamo una porta per spalancarne una più grande, e manterremo sotto un aspetto ancora più tristo tutti quei diritti di uso che è desiderio di tutti di togliere.

Ma la legge è proprio improvvida? La legge si propone veramente questo triste effetto di far morire di freddo e di fame queste popolazioni? L'onorevole Cencelli ha riconosciuto che si dà un'indennità, che si dà un compenso, in sostanza, che essendovi delle promiscuità, queste vengono sciolte e si dà a ciascuno la sua parte.

Ma però soggiunge l'onorevole Cencelli: che date mai a queste povere popolazioni? Esse non hanno che il diritto di raccogliere le legna secche, ma queste legna secche sul posto che cosa valgono? Niente o quasi niente. Darete loro una derisoria indennità? Ecco, dunque, dove sta realmente il nodo della questione. Ma è giusto codesto ragionamento? Quando la legge stabilisce che si dà un compenso, questo compenso deve ragguagliarsi solo al valore dell'oggetto che si perde o piuttosto è in relazione al danno che ne risente colui che ne è privato? Parmi che, secondo ragione di giustizia, secondo ragione di diritto, l'indennità consiste precisamente in questo, che si debba essere indennizzato di quello che si perde. Adunque l'indennità che si deve dare a quelle popolazioni deve consistere nel corrispettivo di quello che perdono.

Ora ben vede l'onorevole Cencelli, tanto più che nè il prefetto nè gli altri arbitri, saranno sicuramente sordi al grido di dolore di queste povere popolazioni, ben vede, ripeto, che non saranno esse maltrattate.

Per questi motivi, adunque, io pregherei la Camera a volere stare salda sul principio che le è stato proposto dalla Commissione, di non ammettere questa eccezione, perchè, lo ripeto ancora una volta, ove mai venisse accettata, converrebbe considerare come sprecato il tempo e la fatica spesi da noi intorno all'abolizione dei diritti d'uso.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Vallerani, mi pare sarebbe meglio esaurire la questione che si è finora discussa.

MICHELINI. Io aveva chiesto di parlare.

CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se tutti vogliono parlare, si aprirà la discussione generale su tutto l'articolo.

La parola spetta ora all'onorevole Vallerani.

VALLERANI. Prima di parlare, desidererei sapere se la Commissione accetta il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Vallerani desidera sapere se la Commissione accetta il suo emendamento.

BONFADINI. (*Della Commissione*) Non l'accetta.

VALLERANI. Sono dispiacente che la Commissione non accetti il mio emendamento, sopra tutto perchè credo che con esso si eviterebbero gravissimi inconvenienti.

BONFADINI. Non è che la Commissione respinga questo emendamento, perchè creda che sia dannoso od inutile, ma perchè crede che nel concetto della legge, la via sia già aperta agli interessati per ottenere lo scopo che l'onorevole Vallerani si propone, senza compromettere maggiormente la questione con una definizione di misura dei terreni, che potrebbe, secondo le varie provincie, secondo le varie esigenze che hanno in genere i diritti di uso, essere diversamente interpretata.

Del resto se l'onorevole Vallerani vuol parlare, io risponderò qualche cosa in seguito.

VALLERANI. Io non trovo che nella legge vi sia questo rimedio, a cui accenna l'onorevole Bonfadini, io trovo che quando si tratta di stabilire il corrispettivo pel diritto d'uso che si vuole abolire, si deve cedere una quantità di bosco equivalente al valore di questo diritto d'uso. Dunque è sempre stabilito che l'indennità è dovuta in natura. Ora che cosa ne avverrà? Ne avverrà che, quando si affranca un bosco di un'estensione relativamente minima, la parte che si cederà in compenso dell'abolizione del diritto d'uso, sarà impercettibile, sarà di qualche metro quadrato di questo bosco. In questo modo invece di ottenere lo scopo che la Camera si propone, cioè di affrancare i terreni boschivi dalla servitù, noi non faremo che aggravarli di un'altra servitù. Imperciocchè bisogna farsi l'idea che questi boschi non appartengano nè ad un comune solo, nè ad altro corpo morale, nè ad un solo proprietario.

Può avvenire benissimo, ed anzi avviene ordinariamente, specialmente in Italia oggi che la proprietà è abbastanza frazionata, può avvenire che un bosco di cento, duecento ettari appartenga a quattro o cinque proprietari; siccome ciascun proprietario deve cedere una frazione uguale al valore del diritto d'uso, dovrà cedere una porzione minima; quindi questa porzione minima, che si cederà a coloro contro i quali si fa l'affrancamento, non sarà utile ad essi, e sarà di danno al proprietario.

Infatti questa porzione minima, oltrechè non sarà di nessun vantaggio a coloro contro i quali si fa l'affrancamento, dovrà essere gravata di un'altra servitù, di quella specie di servitù che abbiamo nel Codice civile, e che s'impone per forza di legge, perchè quando un terreno si trova per la sua positura gravato di una servitù legale, deve lasciare il passaggio, deve lasciare lo scolo dei terreni superiori, ecc.

Vede dunque la Camera che noi otteniamo uno scopo essenzialmente diverso da quello che ci proponiamo. Noi vogliamo affrancare le proprietà boschive dalle

servitù, e col proporre che l'indennità sia sempre dovuta in natura, veniamo ad aggravare di altre servitù le proprietà boschive.

Per me è così evidente la ragionevolezza del mio emendamento, che il dimostrarlo alla Camera mi sembra farle perdere un tempo prezioso. Ricordo però alla Camera che tutte le volte che si è fatta una legge sull'affrancamento, si è tenuto conto di un tal criterio, cioè, se l'indennità in natura non torni utile a coloro contro cui si affranca ed a coloro che affrancano, essa debba darsi in danaro.

Citerò per esempio la legge sull'affrancamento del 1859, legge di cui mi pare la Commissione non abbia tenuto conto, e che sarebbe stato bene che avesse letta, imperocchè quella legge contemplava tutti i casi possibili, non solo, ma stabiliva principi dai quali se ne traevano conseguenze assai pratiche. Ora, cotesta legge sull'affrancamento delle servitù distingueva le servitù che si godevano in natura da quelle che si godevano mediante vendita d'erba, diritto di raccogliere legna, pascolare, ecc., ed allora stabiliva che nel caso in cui si faceva l'affrancazione delle servitù della prima specie, si consegnasse tanto terreno eguale alla quantità di terreno corrispondente al diritto perduto; ma quando questa servitù era dell'altra specie, allora stabiliva che il corrispettivo fosse pagato in danaro. Ed è naturale: che volete che ne faccia della indennità in natura una popolazione che godesse, per esempio, il diritto collettivo di raccogliere la legna e di pascolare in un bosco? Questa indennità sarebbe illusoria.

Io quindi prego la Camera a voler tenere conto del mio emendamento.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Bonfadini.

BONFADINI. La Commissione è dolente di non aver potuto persuadere l'onorevole Cencelli della convenienza di non insistere sul suo emendamento, ed è lieta nel tempo stesso che l'onorevole Cencelli abbia dichiarato di appellarsene ai suoi giudici naturali, cioè alla Camera: e non sarà certo la Commissione che in questo caso voglia creare un tribunale straordinario.

L'onorevole Cencelli ha lodato la Commissione di avere introdotto nell'articolo un principio eccezionale ammettendolo sulla questione specialissima del pascolo. Ma da questo principio l'onorevole Cencelli vorrebbe trarre la conseguenza che l'eccezione diventasse la regola, ossia che la Camera, facendo la legge, dovesse nel medesimo articolo distruggerne l'efficacia. È questo che la Commissione non può assolutamente accettare, per quanto possano parere gravi all'onorevole Cencelli le ragioni che l'hanno mosso a proporre il suo emendamento. L'onorevole Cencelli deve badare che l'uso del pascolo è una vera eccezione, mentre l'altro che egli propone non è una eccezione, ma sarebbe il mantenimento di quegli abusi, da cui

la Commissione ed il Ministero vorrebbero ora che si recedesse.

La questione del pascolo è assai più diversa e importante di quella che ha accennato, per due ragioni: prima di tutto perchè per il pascolo c'è una vera impossibilità di provvedere col mezzo dell'indennità a quei bisogni per cui il pascolo è stabilito; giacchè quando anche si fosse data una indennità a quelli del pascolo, è certo che non potrebbero con questa indennità trasportarsi altrove per andarlo a cercare fuori dell'ambito del loro territorio.

D'altra parte un'altra differenza è questa, che il pascolo si può regolare e limitare a un dato numero e qualità di bestie, si può fissare quanto tempo dura questo diritto, la stagione dell'anno e tutte le norme colle quali questo diritto possa essere esercitato, laddove l'uso che egli vorrebbe lasciare sussistere di raccorre le legna secche o morte, non può essere in veruna maniera prefinito ed espone sempre il bosco ad essere tutto l'anno invaso dalle popolazioni, le quali purtroppo questo uso sogliono far diventare l'abuso più deplorabile.

Perchè l'onorevole Cencelli crede che, sopprimendo questo diritto d'uso, ed accordando agli utenti la indennità, le popolazioni si troverebbero esposte a vedersi prive di legna?

Ma badi l'onorevole Cencelli, qui esiste una questione economica.

L'uso accordato a una gran parte di popolazioni di recarsi nei boschi a tagliare o cogliere le legna secche si risolve in un abbassamento della quantità di legna in quel dato comune, e in un aumento del prezzo delle legna: giacchè non ho bisogno di rammentare all'onorevole Cencelli che, quando questi usi si estendono in un paese, il danno che ne consegue alla produzione, è molto maggiore di quello che corrisponde al bisogno del consumo della popolazione, e per una sola pianta, la quale servirà per l'economia domestica, ce ne saranno due o tre che andranno perdute o danneggiate senza vantaggio di alcuno. Sopprimendo questo diritto di uso, si viene forse a fare diminuire la naturale proporzione di prodotto?

Al contrario: questi boschi, ora invasi periodicamente da stormi di gente che senza regola e senza misura depredano il bosco, diverranno assai più rigogliosi; e siccome evidentemente la legna non è una merce che vada ai mercati molto lontani, il prezzo della legna diminuirà e i proprietari dell'uso, che avranno avuta una indennità corrispondente all'uso che avevano, potranno molto più facilmente con quel prezzo comprare la legna, la quale sul mercato ribasserà in confronto del prezzo di prima.

D'altronde non si può, quando si fa una legge generale che deve portare una riforma economica, avere riguardo a tutte le specialissime condizioni che in una parte del territorio possano prevalere. Allora non si

fanno più leggi di unificazione, allora bisognava cominciare a lasciare in vigore dappertutto tutti gli usi ed abusi che vi erano, e non bisognava che si entrasse nella via larga e radicale dell'unificazione.

In tutte le riforme vi sono degli abusi che protestano, vi sono degli interessi che si credono lesi. Quando questi interessi sono di una grande importanza, il Parlamento vi provvede, e la Commissione crede che in questa legge vi abbia largamente provveduto; ma il pretendere che tutti gli abusi si acquietino, e che tutti gl'interessi tacciano davanti ad una legge di riforma economica, questo, onorevole Cencelli, è impossibile. Noi abbiamo visto che anche contro le strade ferrate i vetturini hanno protestato in nome dei loro interessi, e, se a questi interessi si fosse badato, a quest'ora si viaggerebbe ancora coi sistemi antichi.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Vallerani, la Commissione lo prega di riflettere che nella legge è già stabilito che, quando le parti si accordano, il compenso può essere dato in danaro, e non in natura: quando non si accordano, ne possono nascere questi casi, o che gli utenti, quelli che reclamano il diritto d'uso, siano pochi, ed allora evidentemente è più facile il fissare una quota di bosco corrispondente a quella su cui si esercita il loro uso, o che gli utenti sono moltissimi. E l'onorevole Vallerani dice appunto che il suo emendamento è per provvedere a quei casi in cui gli utenti di un bosco siano moltissimi. Or bene, in questo caso, la legge non esige che il tribunale d'arbitrato debba fissare a ciascuno di questi utenti una parte di bosco corrispondente al loro uso, la legge prescrive che la divisione si faccia in due porzioni, cioè la porzione che deve rimanere al proprietario del bosco, e quella che deve rimanere al complesso degli utenti.

È in facoltà degli utenti, una volta che hanno ottenuto quel complesso di territorio che deve servire al loro uso, di dividere questo territorio, sia in natura, sia in danaro, ma non si può pretendere che si debbano venire a fare le sessanta, le cento, le due mila porzioni di territorio fra cui dovrebbe essere diviso questo bosco. La legge divide il bosco in due parti, lo ripeto, esclude una parte che resta libera al proprietario e l'altra parte la consegna alla massa degli utenti, i quali potranno dividersi tra loro come credono il territorio. Se noi entriamo in una via diversa, sorgerranno infinite le questioni e sarà impossibile che la legge possa supplire a tutti i casi.

CENCELLI. Mi si permettano poche parole di risposta all'onorevole ministro ed alla Commissione.

L'onorevole ministro ha detto che il compenso, che si dovrebbe di diritto dare a coloro che affrancano la servitù di legnatico, dovrebbe essere non solo in relazione del valore dell'uso, ma anche del danno che ne risentono.

Se questi fossero i principii di diritto e di giustizia

a cui la legge si informa, allora accetterei; ma gli onorevoli della Commissione già hanno dichiarato di non voler accettare nessuna variazione, mentre io mi limitavo a proporre che si aggiungesse all'articolo la dichiarazione, che si dovesse dare il compenso non soltanto in rapporto all'uso, ma altresì in rapporto al danno che ne risentono gli utenti, e allora sì che poteva verificarsi il caso di equità, e di giustizia, ed il minor danno che possono risentire i popoli dalla privazione dell'uso e del diritto di legnatico.

In questo caso, se i principii dell'onorevole ministro, a cui mi associo intieramente sono accettati dalla Commissione, mi dichiaro soddisfatto e sono pronto a ritirare o modificare il mio emendamento. Ma, quando ciò non si facesse, torno a dire che è una ingiustizia privare il popolo di questi usi, e mantengo l'emendamento stesso.

Aggiungo poi su quanto mi diceva l'onorevole ministro: « se la proposta è giusta in rapporto ai popoli dei Cimini, i quali voi asserite che non abusano di questo diritto, non è egualmente per la pineta di Ravenna e per altri boschi, dove si fa man bassa e tutto si distrugge. »

A ciò mi permetterò di rispondere che non è giusto che un individuo il quale usa onestamente del suo diritto abbia a soffrir danno perchè altri ne abusa. A reprimere gli abusi ci sono le guardie forestali il cui numero viene determinato dal prefetto e dal ministro di agricoltura e commercio. Se dall'uso conservato deriva l'abuso, v'è chi deve reprimerlo. In conseguenza sono sempre più saldo e fermo nel credere giusta la mia proposta.

L'onorevole Bonfadini poi mi permetta di dirgli che, per le abitudini sue di vita non essendosi trovato a contatto di queste disgraziate popolazioni, non può conoscere il grave danno che alle medesime si arrecherebbe col far cessare quest'uso. Egli mi diceva che, se si è fatta una eccezione pel pascolo, si è fatta per la considerazione che non si può dare a questo riguardo un equivalente. Ma, se può darsi un equivalente per la legna, perchè non si potrà dare pel pascolo?

Quando a Roma l'uso del pascolo venne limitato, e si autorizzò per legge l'affrancamento anche per questa servitù, si ordinò l'indennità in natura dando una parte del fondo affrancato all'utente.

La Commissione adunque non è coerente a se stessa quando nega la possibilità d'indennità ad una servitù, e l'accorda all'altra.

Diceva inoltre la Commissione che la facoltà di raccogliere la legna secca arreca più danno che vantaggio alle popolazioni, e che se, il bosco è sottoposto ad una custodia maggiore, maggiore pure ne risulta la produzione legnosa, e che una maggior produzione fa diminuire il prezzo della legna, che così il pubblico avrà un compenso alla perdita dell'uso nella diminu-

zione di valore della legna stessa e gli stessi utenti potranno acquistarla a mitissimo prezzo. Ma, o signori, se il povero non ha mezzi, come potrà comprarla anche che valga solo un centesimo? Se questo centesimo non esiste, non si potrà pagare; l'utile sarà dei ricchi i quali, invece di comprare oggi la legna a 10 centesimi, la compreranno a cinque; ma il povero, che non ha con che comprarla, si morirà di freddo. Queste sono le conseguenze a cui la legge attuale spinge le popolazioni.

Aggiungo: questi usi che oggi sono inveterati nelle popolazioni portano in questi stessi individui la pretesa di volerne in qualunque modo usare, qualunque sieno le penali, qualunque sieno i vincoli che si oppongono; questi popoli sempre useranno di questo diritto, e l'onorevole Salvagnoli, che oggi mi spiace di non vedere al suo posto...

PISSAVINI. È ammalato.

CENCELLI. Lo so, e mi dispiace doppiamente di non vederlo... ha detto che lui, proprietario di boschi, era stato costretto, anche dopo l'affrancazione dei diritti avvenuta in Toscana, di permettere che il popolo andasse a legnare, perchè erano maggiori i danni che riceveva dopo soppressi i vincoli, di quello che lo fossero prima, quando esistevano.

Quindi mi sia permessa un'ultima parola.

Noi, o signori, qui siamo i rappresentanti del popolo; le leggi che sortono da quest'Aula non devono direttamente attaccare gli interessi del popolo stesso; l'interesse generale in massima si preferisce a tutto, ma noi dobbiamo fare delle leggi pratiche e non andare a suscitare delle turbolenze, le quali certamente non menomano quando la legge silvana andasse in esecuzione. Noi facciamo oggi una legge, la quale va a toccare gli interessi più intrinseci delle popolazioni, quando l'applicheremo, credetelo pure, ci vorranno battaglioni di truppa per impedire che s'invadano i boschi.

Per conseguenza io ritengo la legge non pratica, nè raggiungente lo scopo, e quindi impolitica.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Michelini.

MICHELINI. Io intendo unicamente di parlare sulla proposta dell'onorevole Tocci.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Tocci è convertito in un ordine del giorno.

MICHELINI. È appunto su quest'ordine del giorno che voglio parlare. Intendo di combatterlo, e subordinatamente di proporre una modificazione ad esso.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Michelini, la Commissione ed il Ministero sono d'accordo. La Commissione stessa lo ha presentato.

PISSAVINI. Meno l'onorevole Michelini.

PRESIDENTE. È una complicazione di più. (Si ride)

Parli l'onorevole Michelini.

MICHELINI. Questa complicazione non deve spaventare nessuno, perchè sarà facilmente superata.

Io non disapprovo la Commissione d'aver cercato

di conciliare il dissenso proponendo l'ordine del giorno; ma, siccome tale ordine del giorno io non lo approvo per la natura sua intrinseca, così la Camera mi permetterà di dirne le ragioni.

L'emendamento Tocci parla di boschi in cui il dominio utile, cioè l'uso è consolidato colla proprietà; il proprietario e l'utente sono una medesima persona. Cotale diritto non è diritto d'uso, bensì diritto di proprietà.

Ora, la Commissione non ha mai parlato di questa specie di boschi, nè poteva parlarne.

Dunque l'emendamento Tocci è perfettamente inutile. Egli consegue il suo intento, si trovi o non si trovi nella legge la pretesa eccezione che vuole introdurre.

Assicurerà meglio il suo intento con un ordine del giorno? No, certamente, perchè gli ordini del giorno, non facendo parte della legge, non avendo la sanzione degli altri due poteri legislativi, non possono cambiare l'interpretazione che le daranno i magistrati. Questi baderanno alle parole della legge, non ai nostri discorsi, nè ai nostri ordini del giorno.

Dimostrata così l'inutilità assoluta dell'ordine del giorno, aggiungo che è affatto inopportuno.

Possono valere gli ordini del giorno per norme che la Camera desidera di dare ai ministri; ma chiunque ha pratica dei Governi parlamentari, chiunque conosce che cosa siano gli ordini del giorno, non potrà a meno di confessare che essi nulla hanno a che fare colle leggi.

Subordinatamente poi, ove s'insistesse acciò fosse messo in votazione l'ordine del giorno, io proporrei un emendamento, il quale consisterebbe nella soppressione delle parole *delle provincie meridionali*.

PISSAVINI. Non ci sono più.

PRESIDENTE. Non ci sono più nella proposta queste parole.

MICHELINI. Allora ho finito, e dico che voterò contro l'ordine del giorno.

VALLERANI. Dirò pochissime parole in risposta all'onorevole Bonfadini.

Egli rivolgeva quasi a me un rimprovero per avere col mio emendamento dato occasione a suscitare una discussione. Invece mi pare che lo scopo di questo emendamento sia quello di evitarla. Io stabiliva che, quando le parti si mettono d'accordo, l'indennità che la legge stabilisce in natura possa convertirsi in danaro. Ma noi non facciamo le leggi perchè le parti si mettano d'accordo, noi le leggi dobbiamo farle quando le parti sono in disaccordo, ed appunto per questo la legge deve essere chiara e deve cercare di evitare, per quanto è possibile, le questioni. Nè giova che gli arbitri possano consigliare un modo d'indennità piuttosto che un altro, perchè la parte è sempre in diritto di rifiutare l'indennità nel modo come sarà proposta dagli arbitri, poichè ha diritto di stare alle parole della legge. Ora, siccome la legge stabilisce che l'in-

dennità sia dovuta in natura, le parti hanno diritto di pretendere che questo corrispettivo sia loro devoluto. Ed io faceva considerare che, quando questa porzione dovuta come corrispettivo è minima, quando si riduce a pochi metri quadrati di terreno, questa indennità diventa inutile, tanto per gli utenti quanto per gli affrancati, e per conseguenza trovava utile e necessario che, prevedendo questo caso, fosse stabilito che, quando ciò avvenisse, l'indennità si convertisse obbligatoriamente in contanti. Io adduceva l'esempio di altre leggi simili, senza andare a citare la legge del 1854 sull'affrancazione delle enfiteusi.

Ora dunque mi pare che il mio emendamento, anzichè complicare la questione, anzichè complicare la legge, serviva a darle un andamento più naturale ed a prevenire moltissime questioni, tanto quando gli utenti saranno un ente collettivo, come una popolazione intera, quanto quando sia un solo individuo.

Faceva poi osservare come col corrispettivo stabilito a forma dell'articolo 23, proposto dalla Commissione, noi, anzichè riuscire all'affrancamento dei boschi, aggraveremo tanto la parte che sarà devoluta agli utenti, quanto quella devoluta agli affrancati, perchè, per lo meno, queste due porzioni, specialmente quando una di queste è minima, saranno gravate dalla servitù di transito.

Ora figuratevi il caso che agli utenti sia assegnata una minima porzione di bosco per accedere al quale debbano transitare l'intero bosco, e così la parte del proprietario; credete voi che potrà valere l'affrancamento di questo bosco, quando sarà gravato della servitù di transito a favore degli utenti? Lascio considerare alla Camera se questo sia utile e se quindi il mio emendamento sia da respingersi.

DE BLASIS. Io farò riflettere all'onorevole Vallerani che le sue apprensioni non possono assolutamente verificarsi. Quando si viene a realizzare l'affrancamento di una proprietà soggetta a diritti di uso, bisogna ben ricordarsi che noi costringiamo con questa legge il proprietario a dover fare questo affrancamento. Or questo dovere che noi gli imponiamo, se lo faremo consistere nel dare egli un equivalente dei diritti di uso con l'assegnazione di una parte del terreno sul quale essi si esercitavano, la cosa diventa facilissima, perchè anche un proprietario che non ha denaro (e possono esser moltissimi i proprietari che si trovino in questa condizione), cedendo quella tal parte di terreno, potrà senza alcun grave sacrificio eseguire la legge; ma, quando invece gli si imponesse in un caso qualunque di dover redimere l'uso cui il suo fondo è soggetto con lo sborso di una somma qualsiasi, assai facilmente il proprietario potrà non trovarsela questa somma, ed allora voi gli imponete una cosa estremamente gravosa, poichè gli imponete di fare un debito, e non è sicuro che egli trovi a farlo. Inoltre crede l'onorevole Vallerani che, quando la quota che si assegna è di

poca entità, sicchè non valga la pena di dividerla in natura fra gli utenti, valga meglio che sia convertita in una somma di danaro, che può più facilmente dividersi fra gli interessati. Ebbene, chi proibisce a quelli che ricevono questo assegno in natura di venderlo e dividersi tra di loro il ricavato?

Essi dunque possono, se credono, con la vendita ottenere l'intento, e non vi è alcuna necessità di costringere a sborsare una somma per acquistarlo il proprietario del fondo svincolato, che non sempre avrà la volontà e la possibilità di farlo.

Del resto, a prescindere anche da questo, tutte le espressioni usate da questa legge, relativamente al modo in cui queste questioni debbono essere composte, tendono a che esse sieno transatte nel modo che può riuscir più comodo per entrambe le parti. Noi abbiamo dato al prefetto l'incarico di chiamar gli interessati innanzitutto a fare una conciliazione; se nel trattare questa conciliazione si vedrà che risulta opportuno di convertire il compenso in una somma di danaro, facilmente lo si farà. Anche la Commissione, che deve giudicare quando la conciliazione non riesca, ha una certa latitudine discrezionale di cui può avvalersi nella sua condizione di arbitra, per proporre quelle misure che crede possano meglio convenire agli interessi delle parti.

Io conchiudo dunque col dire, che il motivo per cui noi rigettiamo l'emendamento dell'onorevole Vallerani, non è perchè noi lo riteniamo inconciliabile con lo spirito della legge, ma perchè non crediamo che sia opportuno l'imporre una condizione, che ad una delle parti può riuscir gravosa, mentre l'altra, se la crede di sua convenienza, ha modo di realizzarla con la vendita di ciò che le è assegnato.

Mi si lasci ora dire un'ultima parola sull'emendamento dell'onorevole Cencelli, il quale pare che si rassegnerebbe a ritirare il suo emendamento qualora si venissero ad inserire testualmente nell'articolo delle espressioni le quali valessero ad assicurare che il diritto d'uso di raccogliere legna secche in un bosco sarebbe valutato, anzichè sulla base dell'utilità che gli utenti ne ritraggono, sulla base del danno che la sua abolizione risparmia al proprietario del bosco. Ora credo anch'io che un modo assai benevolo di valutare simili diritti competenti a povera gente sarà adottato dalle Commissioni, cosa che ha detto assai convenientemente anche l'onorevole ministro. Ma io fo riflettere all'onorevole Cencelli che usciremmo dal nostro compito di legislatori, se volessimo surrogare la nostra coscienza a quella dei giudici che creiamo, e prescrivere ad essi anticipatamente il modo di decidere una questione di fatto, la quale può assai facilmente richiedere una soluzione diversa, secondo le diverse circostanze che caratterizzano i fatti stessi. Nulla di assoluto e di preconcepito crediamo che debba imporsi alle Commissioni nell'esercizio delle loro delicate attribuzioni, se si

vuole lasciare libero il loro buon giudizio e la loro coscienza a fare il meglio che potranno.

Per questi motivi adunque la Commissione rimane ferma nel pregare gli onorevoli Vallerani e Cencelli a voler ritirare i loro emendamenti, i quali nulla aggiungerebbero di bene alla legge, anzi pregiudicherebbero lo scopo che la legge stessa si prefigge.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi pare che ella ha già parlato due volte; non posso più lasciare continuare la discussione sul suo emendamento.

CENCELLI. Per far solo una dichiarazione. Io dichiaro che qualora, come già dicevo, al quarto comma in fine sia aggiunto: « ed il danno che ne risentiranno gli utenti, » io rinunzio al primo emendamento.

PRESIDENTE. Ma la Commissione ha dichiarato che non l'accetta.

CENCELLI. La Commissione dice che lo ritiene come implicito nella legge, ma io non lo credo e non posso accontentarmi.

PRESIDENTE. Deciderà la Camera.

Rileggo l'articolo 23:

« Lo Stato, i comuni ed altri corpi morali ed i privati debbono affrancare i loro boschi da qualsiasi diritto di uso entro anni cinque dalla pubblicazione della presente legge.

« Gli utenti dei vari diritti suindicati cesseranno di valersene appena sarà pubblicato il decreto relativo all'affrancamento.

« Pei diritti di uso che sono aboliti l'affrancamento si fa, salvo patto in contrario, mediante la cessione in proprietà agli utenti di una parte del bosco gravato dalle servitù avente un valore uguale a quello che si giudica competere al diritto d'uso che rimane abolito. »

La seconda parte è nell'antico progetto della Commissione:

« È fatta eccezione pel diritto di pascolo pel quale gli utenti potranno ricusarsi a ricevere un'indennità ed avranno diritto di continuare a goderne quando il suo esercizio risulti indispensabile ai bisogni della popolazione interessata.

« La necessità assoluta di mantenere questo diritto di pascolo deve essere accertata mediante la deliberazione del Consiglio del comune o comuni ove è compreso il bosco sottoposto alla servitù; questa deliberazione sarà approvata dal prefetto sentito il parere della deputazione provinciale.

« Contro il decreto del prefetto sarà ammesso reclamo al ministro di agricoltura, il quale delibera, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio forestale. »

Ora sono tre le proposte: primo è l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Tocci e accettato dalla Commissione. È il seguente:

« La Camera, intese le dichiarazioni del Ministero e della Commissione, che i boschi demaniali comunali non vanno compresi nelle disposizioni contenute nell'articolo 23 della presente legge, passa alla votazione del medesimo articolo. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora sono due gli emendamenti all'articolo. Uno è dell'onorevole Vallerani.

VALLERANI. Permetta, io modificarei la mia aggiunta nel modo seguente; direi:

« Quando l'indennità sia minore di tre ettari, il proprietario potrà corrisponderla in danaro. »

PRESIDENTE. Dunque la proposta dell'onorevole Vallerani, che varrebbe come un'aggiunta alla seconda parte dell'articolo, costituendo un comma speciale, suona, modificata, nel modo seguente:

« Quando l'indennità sarà minore di tre ettari, il proprietario potrà corrisponderla in danaro. »

La Commissione la respinge?

PISSAVINI. Per gli stessi motivi per cui respinge quella dell'onorevole Cencelli.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Vallerani è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi respinta.)

Ora viene l'emendamento dell'onorevole Cencelli.

Al terzo comma, dopo le parole: « è fatta eccezione per il diritto di pascolo, » egli propone che si aggiunga: « e di raccogliere la legna morta, secca e caduta dalla fortuna a seconda delle concessioni preesistenti. »

Onorevole Cencelli, l'altro suo emendamento seguita la sorte di questo.

CENCELLI. Naturalmente.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato e, dopo prova e controprova, è respinto.)

Ora pongo ai voti l'articolo come è proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

L'articolo già 25 ora 24 è votato; quindi passeremo all'articolo 26 ora 25:

« Qualora trascorso il termine concesso dall'articolo 29, il proprietario del bosco gravato di servitù non abbia provveduto allo affrancamento, il comune o i comuni cui appartengono gli utenti, dovranno nel termine di un anno iniziare il procedimento nell'interesse dei medesimi; le norme saranno determinate da regolamento compilato dalla deputazione provinciale, ed approvato dal ministro di agricoltura, sentito il Consiglio di Stato. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Titolo III. *Diritti d'uso.* »

Contro questo titolo l'onorevole Pepe ha domandata la parola, forse per chiederne la soppressione?

PEPE. Ora il titolo è esaurito.

PRESIDENTE. L'onorevole Pepe propone che si stacchi dalla legge il titolo III per farne una legge speciale. Ella ha presentato questa proposta ieri sera.

PEPE. Io lo faceva per risparmiare delle questioni; ora che queste questioni sono dileguate, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Tanto meglio.

Voci dal banco della Commissione. Si passa al titolo IV.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati, che hanno proposti emendamenti, di avvertirmi, se per caso ne dimenticassi qualcheduno, perchè in tanta farragine è possibile che mi passi inosservato.

Essendo stato soppresso il titolo III, si passa al « Titolo IV.—*Incoraggiamenti e premi per la silvicoltura.* — Art. 26. I corpi morali ed i privati che planteranno nuove selve sulla cima di monti, sulle sponde dei fiumi, laghi, stagni e paludi, o sulle coste del mare, ovvero in terreni non suscettibili di altra coltura, potranno ricevere incoraggiamenti e premi dallo Stato. »

ALLI-MACCARANI. Io trovo benissimo fatto di accordare questi premi, ma non capisco perchè si debbano limitare solamente alle piantagioni e non alle semenze dei boschi. Vi sono dei terreni abbandonati, dove vanno a pascolare le capre una volta all'anno. Ebbene, perchè non incoraggiare i proprietari a seminare questi terreni, e così bonificare se stessi ed il paese? Questa è un'idea che mi viene in questo momento; e se la Commissione lo crede, mi pare che si potrebbe dire: *che planteranno e semineranno.*

DE BLASIS. (*Della Commissione*) Il seminare le selve non basta; bisogna che nascano le piante, e quando le piante sono nate, il bosco è piantato. Dunque noi diciamo che vogliamo premiare, quando il bosco è piantato, sia seminandolo, sia mettendo delle piante una per una sul posto. Questa è la nostra idea. Il solo seminare le piante, se esse non nascono, a nulla gioverebbe.

ALLI-MACCARANI. Quando è questo quello che vuole la Commissione, io mi acqueto. Però tra il piantare ed il seminare una differenza c'è. La prima è una operazione che si fa prendendo un arbusto od un germoglio di pianta già provetta, e mettendolo in altro terreno perchè vi prosperi, mentre non è così quella di chi semina. In lingua italiana, a me pareva che esistesse una differenza; però, ripeto, se tale è l'idea della Commissione, onde non andar per le lunghe, accetto la sua spiegazione e la poco propria locuzione.

DELLA ROCCA. Io vorrei sapere dalla Commissione se coloro che sono contemplati in quest'articolo, oltre all'incoraggiamento che qui si propone, godranno pure dell'esenzione dall'imposta fondiaria per un qualche periodo di tempo.

DE BLASIS. Non v'ha dubbio; è già stato votato que-

sto in un altro articolo, e per conseguenza ripeterlo nel presente pare cosa inutile.

DELLA ROCCA. Va bene.

VIARANA. Io ho domandato la parola solamente per osservare che non mi pare affatto oziosa l'osservazione dell'onorevole Alli-Maccarani; e, per metterla in relazione con quanto disse l'onorevole De Blasis, io proporrei che si dicesse, invece di *planteranno, alleviranno*. Così si escluderebbe più chiaramente ogni equivoco.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

PISSAVINI. Accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo:

« I corpi morali ed i privati che alleviranno...

DE BLASIS. « Che planteranno ed alleviranno. »

PRESIDENTE. « I corpi morali ed i privati che planteranno ed alleviranno nuove selve sulla cima di monti, sulle sponde dei fiumi, laghi, stagni e paludi, o sulle coste del mare, ovvero in terreni non suscettibili di altra coltura, potranno ricevere incoraggiamenti e premi dallo Stato. »

PANCRAZI. Col'aggiunta delle parole *ed alleviranno*, mi pare che si renda più restrittivo quest'articolo; perchè in questo caso non si dovrebbe più dare il premio se non quando l'allevamento sia veramente effettuato.

Una voce. È verissimo.

ALLI-MACCARANI. A questo proposito io fo una osservazione, perchè intendo che si dia il premio non solo a chi pianta come si suol dire cavoli o carote lasciando nudo il terreno, ma a chi alleva effettivamente le piante, poichè si ha da premiare la solerzia e non l'avidità di buscar danaro. (*Una voce.* Benissimo!)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 26 colla modificazione:

« I corpi morali ed i privati che planteranno ed alleviranno nuove selve sulla cima di monti, sulle sponde dei fiumi, laghi, stagni e paludi, o sulle coste del mare, ovvero in terreni non suscettibili di altra coltura, potranno ricevere incoraggiamenti e premi dallo Stato. »

(È approvato.)

« Art. 27. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio pubblicherà ogni anno le relazioni degli incoraggiamenti e premi accordati. »

(È approvato.)

« Art. 28. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio procurerà il rimboscamento dei monti denudati di piante, se, ove e come possa essere conveniente. A tale effetto lo Stato può anche procedere ad espropriazione per causa di pubblica utilità, nei modi prescritti dalla legge.

« La dichiarazione di pubblica utilità avrà luogo nei singoli casi con apposito decreto reale, previo parere del Consiglio forestale e del Consiglio di Stato.

« S'intenderà però salvo al proprietario il diritto di

ricoltivare a bosco nei modi e terministabiliti dall'amministrazione forestale. »

(È approvato.)

« Titolo V. *Dei reati e delle pene.* — Capitolo I. *Disposizioni penali.* — Art. 29. Il proprietario il quale dissoderà, diboscherà ovvero continuerà a coltivare una terra sottoposta a vincolo forestale, sarà condannato ad una multa di lire 250 a 500 per ogni ettaro di terreno dissodato, diboscato o coltivato :

« A render salda o boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data della sentenza.

« Se la estensione del terreno dissodato, diboscato o ricoltivato sarà minore di un ettaro, la multa potrà applicarsi in proporzione, ma non mai discendere al di sotto di lire cento. »

MORINI. Per vedere se questo articolo sia d'accordo con un altro successivo, che portava il numero 44 del progetto ministeriale e 38 del primitivo della Commissione, io domando un chiarimento alla Commissione, onde evitare di presentare un emendamento inopportuno.

Mi pare che non basta contemplare il caso delle contravvenzioni (non dico reati) che fossero commesse dai proprietari; parmi che si dovrebbe adottare una locuzione che contemplasse anche il caso dei reati commessi dai dipendenti dei proprietari. Imperocchè l'articolo 44, che accennava poc'anzi, allude ad una responsabilità in proprio dei proprietari; ma la responsabilità in proprio, quando si tratta di una contravvenzione dei proprietari stessi...

PISSAVINI. Vi è un emendamento all'articolo 37.

MORINI. Io non conosceva questo emendamento; per lo meno si vede che le mie osservazioni non erano fuori di luogo.

Ma però trovo che questo emendamento allude semplicemente a due degli articoli; mentre l'articolo 44 si riferisce a tutti gli articoli precedenti, l'emendamento dell'onorevole Caruso non parla che di due.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Morini, per evitare confusioni, di osserrarle che gli emendamenti dell'onorevole Caruso vengono dopo. Ella ha citati degli articoli che non riguardano...

MORINI. Ma sono connessi gli uni cogli altri.

PRESIDENTE. Ma sono discussi o no?

MORINI. Se mi permette, spiegherò...

PRESIDENTE. Ella ha diritto di parlare.

MORINI. Io non posso parlare dell'emendamento che volete introdurre, senza dire qualche cosa degli articoli successivi, perchè sono tanti articoli che hanno una relazione tra loro. Ora, all'emendamento dell'onorevole Caruso io non avrei che un'aggiunta da fare, ed è che sia esteso anche all'articolo 40.

PRESIDENTE. L'onorevole Caruso ha proposto un emendamento all'articolo che ora è il 29, se non erro.

CARUSO. Sì, esso è conforme a quello degli onorevoli

Camerini e Della Rocca, i quali hanno proposto la riduzione a metà della pena stabilita nell'articolo 34, ora divenuto 29.

Io aveva proposto la stessa cosa e, se la Camera mi permette, dirò due parole in appoggio.

Io sono partigiano del progetto di legge che stiamo discutendo, se non altro per la uniformità che porta in Italia in questo ramo di legislazione e di amministrazione e perchè stabilisce un principio essenziale, quello della libertà assoluta della proprietà boschiva, salve le eccezioni che si sono introdotte.

Convengo pure che la parte essenziale di questo vincolo sta nella penalità. Non ripeterò le parole che diceva poco fa l'onorevole Alli Maccarani, ma la penalità sarebbe nulla...

DE BLASIS. La Commissione accetta; a che serve discorrere più oltre?

PRESIDENTE. L'onorevole Caruso propone che si riduca la multa stabilita in quest'articolo, dicendo: « da 100 lire a 250. » La Commissione accetta?

PISSAVINI. La Commissione dichiara d'accettare l'emendamento Caruso relativamente alla penalità, come dichiara pure d'accettare quello dell'onorevole Camerini.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Camerini non ha che fare con quest'articolo.

PISSAVINI. Ne ho parlato ora per economia di tempo.

PRESIDENTE. Si dovrà dunque dire: « sarà condannato alla multa... »

PISSAVINI. La pena determinata dall'articolo 34 della Commissione deve essere ridotta alla metà, cioè deve essere stabilita da 100 lire a 250 per ogni ettaro di terreno dissodato, diboscato o coltivato.

PRESIDENTE. « Art. 29. Il proprietario il quale dissoderà, diboscherà ovvero continuerà a coltivare una terra sottoposta a vincolo forestale, sarà condannato ad una multa di lire 100 a 250 per ogni ettaro di terreno dissodato, diboscato o coltivato.

« A rendere salda o boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data della sentenza.

« Se la estensione del terreno dissodato, diboscato o ricoltivato sarà minore di un ettaro, la multa potrà applicarsi in proporzione, ma non mai discendere al di sotto di lire cento. »

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Converrebbe anche ridurre la penalità pel caso in cui l'estensione del terreno dissodato, diboscato o ricoltivato sarà minore di un ettaro, per conservare le proporzioni.

PRESIDENTE. Invece di lire cento, si dirà nell'ultimo alinea lire 51.

Pongo ai voti l'articolo 29 così modificato.

(È approvato.)

« Art. 30. Se entro diciotto mesi dalla condanna, il terreno di cui sopra non sarà rinsaldato od imboscato, il prefetto della provincia ordinerà all'agente

forestale una perizia dei lavori occorrenti all'uopo, e la farà quindi notificare al contravventore, il quale, entro un mese dalla data della notificazione, dovrà fare il deposito presso la segreteria della prefettura della somma corrispondente alla spesa prevista, e quindi lo stesso prefetto farà direttamente eseguire i lavori, terminati i quali, richiamerà il contravventore al pagamento di ogni maggiore spesa che fosse risultata necessaria alla esecuzione.

« Non effettuandosi il deposito, la somma dovuta sarà riscossa nel modo stabilito per la esazione delle contribuzioni dirette. »

(È approvato.)

« Art. 31. I privati proprietari i quali nei boschi soggetti a vincolo procederanno a tagli senza licenza o contrariamente al modo prescritto nel piano di economia, commetteranno guasti, danno o deterioramento qualunque mutilando, diramando, scorzando, intaccando alberi, ancorchè governati a ceduo, estraendo succhi, o facendo qualunque altra operazione, la quale potrebbe produrre il deperimento dell'albero, saranno puniti con una multa dal doppio al decuplo del danno prodotto. »

« La pena non sarà inferiore al triplo se trattasi di alberi marchiati col martello dell'amministrazione forestale e se il reato sia stato commesso in tempo di notte. »

PISSAVINI. La Giunta dichiara di accettare l'emendamento proposto a questo articolo dall'onorevole Camerini, il quale stabilisce che i contravventori saranno puniti con una multa dal doppio al quintuplo del danno prodotto, invece del decuplo.

PRESIDENTE. Si propone dunque che i contravventori sieno puniti con una multa dal doppio al quintuplo del danno prodotto, invece che dal doppio al decuplo.

Con questa modificazione pongo ai voti l'articolo 31. (È approvato.)

« Art. 32. I privati proprietari i quali nelle terre soggette a vincolo esercitassero il pascolo senza licenza od in contraddizione del piano di economia, saranno puniti con una multa dal triplo al decuplo del danno. »

L'onorevole Caruso ha proposto un emendamento. Ha facoltà di parlare.

CARUSO. Nell'articolo 47, come negli articoli 39, 40, 42 e 43, le pene da infliggersi...

PISSAVINI. È accettato.

CARUSO. Ma bisogna che faccia una correzione.

BONFADINI. È accettato con una modificazione.

CARUSO. Io nel mio emendamento ho detto: « saranno puniti come il proprietario i di lui *discendenti* (non i di lui *dipendenti*, come fu erroneamente stampato) che commetteressero alcuno dei reati previsti in questo articolo e nei precedenti. »

Desidererei sapere le modificazioni fatte dalla Commissione.

Io voglio comprendere i discendenti, poichè anche i figli possono andare al bosco senza che il padre lo sappia e commettervi qualche reato.

PISSAVINI. Quantunque questa disposizione sia già contenuta nella legge generale, tuttavia la Giunta non ha alcuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Caruso, però con una modificazione la quale ci è suggerita dalle osservazioni fatte dall'onorevole Morini. Questa modificazione sarebbe concepita nei seguenti termini:

« Saranno puniti, come il proprietario privato, il di lui coniuge e i di lui discendenti che commetteressero alcuno dei reati previsti nei precedenti articoli. »

CARUSO. Questa è la mia proposta parola per parola; le altre parole non erano che errore di stampa, e ringrazio la Commissione.

PRESIDENTE. L'aggiunta proposta dall'onorevole Caruso ed accettata dalla Commissione, sarebbe la seguente:

« Saranno puniti, come il proprietario privato, il di lui coniuge e i di lui discendenti che commetteressero alcuno dei reati previsti nei precedenti articoli. »

L'onorevole Morini ha facoltà di parlare.

MORINI. Io non conosceva l'emendamento proposto dall'onorevole Caruso; del resto non avrei presa la parola.

Io propongo però ora un emendamento che mi pare potrebbe facilmente essere accettato dalla Camera.

Io non entro a discutere del merito della parola *discendenti* che vuol mettere l'onorevole Caruso; ma quello che io desidero, si è che sia contemplato in quest'articolo anche il caso delle contravvenzioni commesse dai dipendenti del proprietario. Questo è ciò che è preveduto in tutte le leggi forestali, ed è quello che io domando espressamente.

Altrimenti io sarei costretto di dimostrare alla Commissione come la responsabilità in proprio, stabilita nell'articolo 44 del Ministero (mi pare, poichè non conosco più la numerazione degli articoli), non potrebbe reggere, poichè tale responsabilità dipende dalla legge generale, e non ha bisogno di essere stabilita nella legge speciale.

Quello che ha bisogno di essere stabilito espressamente nella legge speciale, si è la responsabilità per il fatto altrui; parlo della condizione del proprietario responsabile delle contravvenzioni che sono commesse dai suoi dipendenti.

Io non dico altro, perchè la cosa mi pare abbastanza chiara, e credo che l'onorevole ministro di agricoltura e commercio accetterà questo emendamento.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Morini, ella vorrebbe sostituire la parola *dipendenti*, a quella *discendenti*.

MORINI. Aggiungerla.

PRESIDENTE. Ma, quando si dice *dipendenti*, si dice abbastanza.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io credo che

siamo in un equivoco che conviene chiarire, e parmi rilevarlo dalle parole dell'onorevole Morini. Egli disse: per il proprietario non è il caso di stabilire cosa alcuna, provvedono le leggi comuni, egli è responsabile; ma qui si tratta di vedere se il proprietario è diversamente responsabile; qui si tratta di una contravvenzione. Dal momento che, nel pubblico interesse, si stabilisce un vincolo forestale e si determina che le foreste devono essere conservate, egli è evidente che se il proprietario si fa a tagliare, a diboscare, egli manca ad una legge di pubblico interesse e quindi conviene che sia punito. Ma questa pena che noi vogliamo dare al proprietario bisogna che sia stabilita precisamente in questa legge speciale, perchè nel Codice comune non la troveremmo davvero. Secondo la legge comune, non è mai punito colui il quale fa un lavoro nel fondo proprio, avvegnachè gli sia permesso di usare della sua proprietà in quel modo che crede, purchè non ne abusi. Ma nel caso concreto che cos'è che vogliamo stabilire? Noi abbiamo stabilito il vincolo forestale e dobbiamo dare una sanzione a questa prescrizione; il perchè noi stabiliamo un doppio ordine di pene. Contravviene al vincolo forestale tanto il proprietario quanto l'estraneo.

Questi articoli, che già furono votati e che in parte sono in discussione, non si occupano che del proprietario; la pena è molto mite, non si tratta che di una pena pecuniaria, perchè bisogna aver sempre riguardo a questa circostanza che trattasi del proprietario; vedremo in seguito che, allorquando le contravvenzioni, tagli, diboscamenti, dissodamenti sono fatti da persone estranee, le pene sono più forti, perchè allora vi è un doppio ordine di reati; oltre la contravvenzione ad una legge di pubblico interesse, vi è eziandio la violazione della proprietà altrui.

Ciò ritenuto, parmi che le osservazioni dell'onorevole Morini non si attagliano al caso nostro, perchè non è questione qui di responsabilità, per cui il padrone in certo modo sia responsabile anche del fatto dei suoi dipendenti. Potrà anche esservi cotesta questione; ma io teneva specialmente a rilevare quelle parole dell'onorevole Morini con le quali diceva che per il proprietario era inutile stabilire qualunque cosa, perchè le leggi comuni provvedono. Onorevole Morini, non provvedono; ed è precisamente la contravvenzione del proprietario che noi vogliamo e dobbiamo punire con questa legge.

DE BLASIS. Farò una proposta che potrà conciliare tutto.

MORINI. È presto conciliato.

Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole ministro, ma allora bisogna cancellare l'articolo 44...

PRESIDENTE. Sarebbe l'articolo successivo a quello che è in discussione.

MORINI... che sarebbe perfettamente inutile; perchè il caso del proprietario che viola la legge, è già pre-

visto dagli articoli precedenti. Quindi, o cancellare l'articolo 44, o fare l'aggiunta che io proponeva.

Io aveva fatto l'aggiunta, soltanto per mettere d'accordo questi articoli; ma, se la Commissione consente che sia cancellato l'articolo 44, non ho più nulla a dire. Nel caso che la Camera lo credesse, io proporrei che fosse rinviato alla Commissione.

DE BLASIS. Accettiamo. La Commissione domani si riunisce, e potrà meglio chiarire la cosa.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce.

GUALA. Io vorrei pregare la Commissione, poichè deve occuparsi ancora di quest'articolo, a porre mente ad una circostanza molto grave.

Nei nostri paesi, ove è già in vigore un articolo di legge consimile, si sono tradotti dinanzi ai tribunali dei bambini in fasce come discendenti dagli autori della contravvenzione alla legge forestale che erano morti, ed i tribunali, trovandosi nella anomala condizione di dover condannare in via penale, quando invece si poteva condannare in via civile questi bambini, prescelsero di assolverli.

Mi pare per conseguenza che la Commissione potrebbe occuparsi anche di questo fatto, mediante un altro emendamento il quale comprendesse questo caso, e dicesse che, quante volte si tratta della moglie e del figlio che non siano responsabili personalmente della contravvenzione, questa si convertirà in un danno civile, in una condanna puramente civile.

Mi pare che ciò sia tanto logico e ragionevole da non dover spendervi intorno maggiori parole, e spero che la Commissione vorrà tener conto di questa mia povera ma giusta osservazione.

PRESIDENTE. Dunque rimane sospeso e rinviato l'articolo che portava il n° 43 del Ministero, 37 della Commissione, e che ora è diventato 32.

« Art. 33 già 44. Per le infrazioni di che negli articoli precedenti sono responsabili in proprio il proprietario del fondo e gli amministratori dei corpi morali, a meno che dalle circostanze non risulti che trattisi di un reato al quale i medesimi furono estranei. »

L'onorevole Della Rocca ha presentato un emendamento.

Ha facoltà di parlare.

DELLA ROCCA. Io credo che quest'articolo debba essere rinviato pure alla Commissione, perchè stabilisce una specie di responsabilità civile nei proprietari e negli amministratori dei corpi morali per tutti i danni che avvengano nelle selve di pertinenza di questi.

Succede talvolta che un albero è mutilato, avviene un dissodamento, un diboscamento per fatto di estranei, e se si vuole che di tali malefici sieno responsabili anche gli amministratori dei corpi morali, questo, secondo me, è un principio pericolosissimo, il quale, se prevalesse, nessuno accetterebbe più di disimpegnare quell'incarico.

Io vorrei che la Commissione ponderasse bene tutte

queste cose, e giacchè si è deliberato il rinvio dell'articolo precedente alla Giunta, vorrei che anche questo articolo le fosse trasmesso e si stabilisse il concetto del diritto comune, cioè che i proprietari e gli amministratori possano essere dichiarati responsabili civilmente dei fatti di trasgressione che si commettono dagli estranei quando, potendo, non li abbiano impediti, ovvero siano stati partecipanti e conniventi ai medesimi. Fuori di questo non vi può essere assolutamente responsabilità a questo riguardo nel proprietario, e molto meno in un amministratore di un corpo morale. Spero che la Commissione terrà conto di queste mie osservazioni.

PRESIDENTE. Dunque è già inteso che quest'articolo rimane pure sospeso.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Parmi che le cose alle quali ha accennato l'onorevole Della Rocca risultino dall'ultima parte dell'articolo 44, perchè dice: « a meno che dalle circostanze non risulti che trattisi di un reato al quale i medesimi furono estranei. » Quindi si poteva anche presumere che gli individui da lui accennati fossero estranei, ecc.

Ma dal momento che si propone il rinvio alla Commissione, per ora non c'è motivo di parlare di più a questo riguardo.

PRESIDENTE. Dunque siamo d'accordo di rinviare?

PISSAVINI. Prego la Camera, per essere conseguente alle prese conclusioni, di rinviare alla Commissione, non solo gli articoli 43 e 44 del progetto del Ministero ma tutti gli altri che sono ancora in questo capitolo, perchè l'uno è relativo all'altro, e, una volta stabilita una diversità nell'articolo 43, bisogna naturalmente che tutti gli altri articoli contemplati in questo capitolo coincidano con quello.

PRESIDENTE. La Commissione propone che siano sospesi e a lei rinviati tutti gli articoli di questo capitolo, a partire dall'articolo 43 del Ministero, 37 della Commissione, ed ora 32 sino all'articolo 48 del Ministero, 42 della Commissione ed ora 37, vale a dire sino alla fine del capitolo primo.

Se non vi sono opposizioni, si intenderà che tutti questi articoli sono rinviati alla Commissione, la quale si riserva di riferire sui medesimi.

Passeremo al capitolo II. *Disposizioni di polizia forestale.*

CAMERINI. Non pare che tutti gli articoli di questo capitolo presentino le stesse ragioni di sospensione.

Comprendo il vincolo che passa tra gli articoli precedenti sino all'articolo 46, ma per l'articolo 47, pel quale ho proposto un emendamento, mi sembra che la materia sia interamente diversa, perchè è relativa alla valutazione del danno.

Se l'onorevole presidente crede che debba rinviarsi tutto il capitolo alla Commissione affinchè essa possa dare il suo avviso, a me parrebbe che, dopo essersi sentito lo svolgimento degli emendamenti sull'articolo 46,

possa sentirsi quello dell'onorevole Fossa all'articolo 47, onde la Commissione dia il suo parere sopra tutti. Che cosa avverrà in contrario? Che la Commissione esporrà la sua opinione senza sentire le nostre ragioni.

PRESIDENTE. Sarebbe strano che adesso si sviluppasero proposte sulle quali la Commissione si riserva di riferire in altra seduta e quando sono sospesi gli articoli cui si riferiscono.

Dunque mi pare che sia più opportuno che si rimandino tutti gli articoli del capitolo alla Giunta e poi domani si proseguirà la discussione secondo il procedimento stabilito dal nostro regolamento.

Dunque rimane inteso che gli emendamenti Fossa e Camerini saranno svolti domani quando la Commissione riferirà sugli articoli che rimangono sospesi.

DE BLASIS. Io pregherei gli autori degli emendamenti che cadono su questi articoli di intervenire domani alla riunione che terrà la Commissione alle ore 10 antimeridiane e così si potrà meglio combinare quello che dovrà essere fatto per i loro emendamenti.

PRESIDENTE. La Commissione prega i deputati che hanno fatte od intendono di fare proposte sugli articoli che rimangono sospesi, d'intervenire all'adunanza che la Commissione terrà appositamente domani alle 10, affinchè possano svolgere i loro concetti. Io appoggio questa istanza, perchè spero che così si impiegherà minor tempo nella discussione delle loro proposte nella seduta della Camera.

« Capitolo II. *Disposizioni di polizia forestale.*

— Art. 38. Chiunque accenderà fuochi o costruirà senza permesso, entro i boschi altrui od anche entro i boschi propri, ma soggetti a vincolo, ovvero ad una distanza minore di metri 100 da detti boschi, carbonaie, fornaci da calcina, da mattoni o di qualunque altro genere, forni, fucine, per cui vi possa esser pericolo di incendio, sarà punito con una multa non minore di lire cento, sebbene non siano risultato alcun sinistro accidente, e salve, nel caso di verificatosi incendio, le maggiori pene stabilite dalle leggi penali.

« Il permesso potrà essere concesso dal prefetto della provincia, sentito l'ispettore forestale, che indicherà le cautele da praticarsi per evitare ogni danno. L'inosservanza di tali cautele toglierà ogni valore all'ottenuto permesso, ed il contravventore sarà punito come se non lo avesse avuto. »

A quest'articolo l'onorevole Cencelli ha proposto un emendamento, il quale consiste nel sopprimere le parole: « ed anco entro i boschi propri. »

CENCELLI. Mi permetto pochissime osservazioni su questo emendamento, che io propongo.

Che si vieti ad un estraneo di andare ad accendere fuoco nel bosco non suo sia per carbonaie, sia per qualunque altro uso, è giustissimo, ma che si faccia questa proibizione al proprietario, il quale per l'uso del suo bosco è nella necessità di accendere carbonaie, questo è un assurdo. Qualunque sia la natura del bo;

sco, sia di alto fusto, sia ceduo, quando si eseguisce il taglio degli alberi o delle materie combustibili, ne viene la necessità di fare le carbonaie col rimasuglio delle legna. Ora, se questo proprietario deve assoggettarsi ad un permesso, l'esercizio della sua proprietà non è più libero. Se io taglio legna, se dei rimasugli degli alberi di alto fusto io devo far carbone, per necessità devo fare anche le carbonaie. Che si proibisca di accendere fuoco per fornaci di calcina o per altro, questo lo ammetto, ma la proibizione di far carbonaie è assurda. Di più osservo che chiunque abbia una qualunque siasi cognizione dei boschi e dei lavori che vi si fanno, sa che le carbonaie si accendono nell'inverno. E che pericolo vi è in questo? Non vi è alcun pericolo che il fuoco si possa estendere al bosco vicino.

Per conseguenza io propongo, che ferme le altre disposizioni dell'articolo, si tolga l'espressione: « ed anco entro i boschi propri. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'emendamento?

DE BLASIS. (*Della Commissione*) Quando un bosco è soggetto a vincolo, vuol dire che non basta l'interesse del proprietario ad assicurare lo stato della sua buona conservazione. D'altronde le disposizioni di polizia (e qui ora siamo su questo terreno) si estendono anche alle cose dei rispettivi cittadini per alcuni atti che possono essere pericolosi. Certo l'accendere carbonaie in un bosco proprio o d'altrui, se non è fatto con certe norme, può essergli esiziale, inquantochè può produrre l'incendio del medesimo.

Ora se il bosco è sottoposto a vincolo, e se il proprietario per conseguenza nell'esercitare i suoi diritti è subordinato a quelle regole che abbiamo fissate, come dovrà chiedere il permesso per tagliare, dovrà anche chiederlo per bruciare; e nell'accordarglielo si penserà naturalmente a stabilire quelle condizioni che valgano ad ovviare ad ogni pericolo d'incendio. Non si intende già di proibire al proprietario di fare carbonaie nel fondo vincolato, ma si vuole che egli ne chieda il permesso, acciocchè gli agenti incaricati della polizia forestale possano mettere quelle condizioni che allontanino ogni rischio.

Per questi motivi io prego l'onorevole Cencelli a ritirare il suo emendamento.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Prego anch'io, a mia volta, l'onorevole Cencelli ad osservare che forse egli è stato indotto in errore da che il signor presidente non ha letto il secondo comma che trovasi nella pagina seguente. Quest'articolo ha il seguente comma, il quale dice: « Il permesso potrà essere concesso dal prefetto della provincia, sentito l'ispettore forestale, che indicherà le cautele da praticarsi per evitare ogni danno. L'inosservanza di tali cautele toglierà ogni valore all'ottenuto permesso, ed il contravventore sarà punito come se non lo avesse avuto. »

Dunque non si vuole proibire in modo assoluto che si accenda il fuoco nei boschi; si vuole unicamente proibire che ciò si faccia in modo da dar causa ad un incendio. Parmi che, dietro questi schiarimenti, l'onorevole Cencelli non abbia più ragione d'insistere sul suo emendamento.

CENCELLI. Ringrazio l'onorevole signor ministro delle sue spiegazioni; ma non è che io non abbia letto tutto l'articolo, la cui parte seconda è consentanea alla prima. Io diceva semplicemente che non si deve obbligare il proprietario a domandare il permesso, poichè o la economia del bosco è stabilita e ci deve ancora essere compresa la facoltà di fare la carbonaia, ovvero vi sono solo degli alberi di alto fusto, ed ancora deve esservi permessa la carbonaia per i rami scalvati dal bosco.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Se fosse stata accolta la proposta ministeriale di rendere sempre obbligatorio il piano di economia, avrebbe ragione l'onorevole Cencelli; ma, siccome non fu accolta l'obbligatorietà, ma solo fu detto che si dava facoltà al proprietario di liberarsi dalle ingerenze dell'agente forestale addivenendo a concordare seco lui un piano di economia, in questo caso egli vedrà che, se vi sarà il piano di economia, saranno anche stabiliti i modi e le cautele per accendere la fornace nel bosco, e, se il piano di economia non vi è, sarà il caso di un permesso colle debite cautele.

PRESIDENTE. L'onorevole Cencelli persiste nel suo emendamento?

CENCELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo adunque a' voti l'articolo 38.

(È approvato.)

« Art. 39. Le fornaci ed opifici esistenti all'epoca della pubblicazione della presente legge, a distanza minore di quella sovra prescritta, saranno conservati, purchè entro due mesi se ne faccia la denuncia al prefetto, e si osservino le prescrizioni di che all'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 40. Coloro che sono stati già condannati per taglio od esportazione di legna nei boschi, se vengono trovati in essi muniti di seghe, falci, scuri od altri simili istrumenti, fuori delle strade ordinarie, e senza poterne addurre giusti motivi, incorreranno nella pena pecuniaria da 2 a 50 lire, oltre la confisca di detti istrumenti. »

(È approvato.)

« Art. 41. Chi, senza essere colpevole di pascolo abusivo, avrà soltanto fatto passare i propri animali per un bosco in difesa o per un semenzaio, sarà punito con la pena pecuniaria da 2 a 50 lire, oltre il risarcimento del danno che possa aver cagionato. »

Ora qui troverebbe il suo posto l'articolo aggiuntivo stato proposto dall'onorevole Fossa, che è del tenore seguente:

« È fatta facoltà ai comuni di vietare nei loro territori il pascolo delle capre.

« Le deliberazioni dei Consigli comunali che stabiliscono questo divieto dovranno essere approvate dalla deputazione provinciale.

« Nei comuni in cui il pascolo sarà proibito non si potranno tenere capre che entro recinti murati. »

FOSSA. Io prego l'onorevole presidente a voler rivolgere domanda al signor ministro d'agricoltura e commercio ed all'onorevole Commissione, se accettano la mia proposta (Sì! sì! *dai banchi della Giunta*), perchè, quando non vi fossero contraddizioni, non vorrei fare un discorso, il quale intrattenesse inutilmente la Camera.

PRESIDENTE. La Commissione ed il Ministero accettano la proposta dell'onorevole Fossa?

PISSAVINI. La Giunta è lieta di poter dichiarare che, previo accordo anche coll'onorevole ministro di agricoltura e commercio, non ha difficoltà di accogliere l'emendamento dell'onorevole Fossa.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Fossa essendo accettata dal Ministero e dalla Commissione, la pongo ai voti. Essa diventerebbe l'articolo 42.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 43. Sulla istanza della maggioranza dei comuni di una provincia e previo il parere conforme del Consiglio provinciale, il prefetto potrà emanare e rendere obbligatorio nei comuni cointeressati un regolamento che assoggetti a giustificazione la provenienza del legname.

« Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale statuirà, sentito il Consiglio forestale e quello di Stato. »

(È approvato.)

Ora verrebbe un articolo aggiuntivo, proposto dal deputato Trombetta, che dovrebbe precedere immediatamente il capitolo sulla procedura.

PISSAVINI. La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare l'articolo aggiunto dall'onorevole Trombetta.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Trombetta è così concepita :

« Art. 44. La multa stabilita dalla presente legge sarà, in caso di non effettuato pagamento, commutata nel carcere o negli arresti, secondo che essa raggiungerà o non raggiungerà la somma di lire cinquantuna, osservato il conguaglio rispettivamente stabilito dall'articolo 67 del Codice penale. »

La Commissione ha dichiarato che accettava questo articolo, e il signor ministro l'accetta pure.

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora verrebbe il titolo VI, capo I, *Della procedura*, che la Commissione domanda sia sospeso.

PISSAVINI. Essendo ora presente l'onorevole guardasigilli, non abbiamo difficoltà di andare avanti.

PRESIDENTE. « Titolo VI. — Capitolo I. — *Della procedura*. — Art. 45. L'amministrazione forestale è incaricata di promuovere l'accertamento e la repressione delle infrazioni alla presente legge.

« Le azioni saranno intentate e proseguite dagli agenti forestali, senza pregiudizio del diritto competente al Ministero pubblico. Nei casi di che all'articolo 48, se il Ministero pubblico promuove l'azione penale nei sensi e per gli effetti previsti dalle leggi penali generali, si osservano le norme ordinarie stabilite dal Codice di procedura penale.

« Qualora però si riconosca che il fatto costituisca unicamente un'infrazione alla presente legge, l'amministrazione forestale riassume la rappresentanza come sopra.

« Le infrazioni si accertano per mezzo di verbali degli agenti forestali e delle guardie dei privati, legalmente nominate e riconosciute, ovvero nel modo stabilito dal Codice di procedura penale per l'accertamento dei reati. »

TROMBETTA. Preveggo la Camera che siamo giunti ad uno dei punti i più importanti della proposta di legge, al punto della procedura. È tutto intiero il sistema che io intendo di combattere. Se la Camera fosse stanca, la pregherei di volermi riservare la parola domani.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Trombetta.

TROMBETTA. Questa è la parte del progetto della Commissione che mi ha più dolorosamente colpito quando l'ho letto per la prima volta. Non recherò alla Camera i tesori della scienza, come hanno fatto molti onorevoli miei colleghi, ma le recherò il tributo d'un trentennio di esperienza nell'ordine giudiziario, che è pure qualche cosa.

Educato ai più severi principii della magistratura, io sento così vivamente per la maestà della giustizia, per il suo prestigio, per la sua indipendenza, per quella imparzialità che deve presiedere nei giudizi, e massime nei giudizi penali, che vorrei fosse cura precipua del Governo e del Parlamento d'allontanare assolutamente dai suoi recinti anche l'ombra soltanto della diffidenza.

Esaminando questo progetto nella parte che concerne la procedura, non si può a meno di riconoscervi il vizio d'una fiscalità troppo spinta. L'amministrazione forestale è tutto; essa governa naturalmente i boschi, constata le infrazioni, fa i verbali, fa le denunce, fa le perizie, esercita le funzioni del pubblico Ministero, promuove l'azione penale, provoca le citazioni degli imputati, interviene alla pubblica udienza, fa osservazioni ed istanze, presenta conclusioni per le condanne, ricorre in Appello, ricorre in Cassazione; è tutto, fa tutto, provvede a tutto. Altro non rimarrebbe per coronare questo bruno edificio fiscale che istituire una specie d'areopago composto esclusivamente d'i-

spettori e di guardie generali dei boschi. Ed è nella libera Italia, si è in Roma che dobbiamo sanzionare questa mostruosa ingerenza nell'amministrazione della giustizia, di funzionari che sono ad essa assolutamente estranei? Oh! fermiamoci un momento, o signori, esaminiamo se la silvicoltura sia una scienza tanto ardua, tanto astrusa da doverci costringere a lasciare in disparte il pubblico Ministero per affidare all'amministrazione forestale la tutela e la sorveglianza dei giudizi penali.

Siccome la Commissione ha taciuto affatto su questa parte importantissima del disegno di legge, ho dovuto cercare lumi nella relazione ministeriale, la quale espone infatti in bellissima forma le ragioni che indussero il Governo a mantenere questa anormale disposizione.

Trovo primieramente nella relazione, ciò che sapeva perfettamente, che questa facoltà accordata all'amministrazione forestale, di intervenire nei giudizi con poteri speciali, è riconosciuta nella legge tuttora in vigore nelle provincie meridionali del 1826, è riconosciuta in altra legge in vigore nelle provincie subalpine del 1833, è riconosciuta finalmente in una legge stata pubblicata in Sardegna nel 1844. Senonchè, dopo queste citazioni l'onorevole signor ministro di agricoltura e commercio si fa ad invocare la tradizione per noi Italiani. Tradizione! onorevole signor ministro. Io per verità non credo che leggi, state imposte da Governi assoluti, e necessariamente subite, possano mai essere invocate come tradizione; ma dappoichè questo Codice forestale deve essere sanzionato in Roma, sarebbe stata assai più opportuna ed importante la invocazione, in punto di tradizioni, qualora l'onorevole signor ministro avesse potuto invocare qualche tradizione dell'antica grandezza romana; ma difficilmente troverà in essa un appoggio a questa povera disposizione che, per verità, molto bene si accorda con certo gotico edificio legislativo, di ben poco lieta memoria.

Il ministro d'agricoltura e commercio si appoggia inoltre all'opinione dell'altro ramo del Parlamento. Egli dice che questo progetto fu esaminato nel 1868, dal Senato, fu discusso nel 1869 dallo stesso Senato, e che vi era precisamente anche in quei due progetti questa facoltà accordata all'amministrazione forestale di intervenire con poteri speciali nei procedimenti.

Io rispetto altamente il voto dell'altro ramo del Parlamento, quantunque esso non ci dispensi di discutere le questioni profondamente in questo recinto; ma il ministro d'agricoltura e commercio avrebbe avuto forse maggiore appoggio alla sua tesi se, congiuntamente a quel voto autorevole, avesse potuto invocare una discussione qualsiasi su questo soggetto. Ma, avendo io accuratamente esaminato il resoconto delle discussioni fatte in Senato su quel progetto di Codice forestale, ho dovuto riconoscere che queste disposizioni di procedura passarono affatto lisce, senza l'o-

nore di una sola parola. Avviene sovente, o signori, che una disposizione per quanto grave, per quanto importante, trascorra inavvertita qualora alcuno non vi sia il quale si trovi in grado, per una lunga esperienza, di farne rilevare i difetti e le conseguenze.

Consentite pertanto, o signori, che io vi dica che, come ufficiale del pubblico Ministero, io mi trovai più e più volte a fianco dei funzionari forestali nei giudizi di contravvenzioni boschive, e che ho sempre costantemente deplorato la disposizione di legge, che faceva di quei funzionari un pubblico accusatore. A parte la stima ed il rispetto che essi sapevano ispirare per la loro rettitudine e per il loro zelo nell'esercizio delle loro funzioni, debbo dire che nella maggior parte dei casi vi era discrepanza d'opinioni; ed è naturale.

Il pubblico Ministero, a parte l'opinione dell'onorevole Alli-Maccarani, è il freddo rappresentante della legge, e non ha altra guida nelle sue istanze che la propria coscienza e la legge, quandochè il funzionario forestale, per quanto sia onesto e specchiato, non porterà nei giudizi che la sua propensione alla condanna. In queste divergenze, quale sarà la posizione del pubblico Ministero? Il funzionario forestale non interviene nei giudizi come parte civile, come parte privata, ma è una autorità che, egualmente come il pubblico Ministero, difende l'interesse pubblico. Lo riconosce la stessa relazione ministeriale. Sarà conveniente, o signori, che il pubblico Ministero, quando non è del suo avviso, insorga contro l'agente forestale, e si faccia a distruggere, a demolire l'edificio delle sue conclusioni ed istanze? Ciò sarebbe affatto regolare; ma, oltrechè ne scapiterebbe il decoro ed il credito di quell'amministrazione, gli ufficiali del pubblico Ministero sarebbero troppo sovente costretti a giustificare la loro condotta presso il Governo.

Onde ne seguirà naturalmente che, per sottrarsi al ginepraio di questi fastidi, il pubblico Ministero si rassegnerà a divenire uno strumento affatto inattivo; non si occuperà nè punto nè poco di quelle infrazioni; lascerà che l'amministrazione forestale promuova l'azione, la citazione, faccia istanze, concluda per la condanna, ricorra in Appello, ricorra in Cassazione; ed intanto l'articolo 42 del Codice di procedura penale, gli articoli 139, 140 e 141 dell'ordinamento giudiziario, che affidano esclusivamente, notate, o signori, *esclusivamente* al pubblico Ministero il diritto, anzi il dovere di promuovere la repressione dei reati, di provvedersi in Appello ed in Cassazione, resteranno lettera morta per le infrazioni boschive, ed all'imparziale rappresentante della legge subentrerà quel funzionario che fece i verbali, che fece la denuncia, che fece le perizie, che accertò il danno, e che in conseguenza ha tutto l'interesse alla condanna dell'imputato.

Davvero, o signori, che io ho degli ufficiali del pubblico Ministero un concetto ben più alto di quello che mostra di avere per essi il Governo; in quanto che,

non conviene dissimularlo, la ragione del proposto intervento nei processi dei funzionari forestali non può avere altro scopo se non quello di assicurare ai giudizi un'azione vigorosa, un'azione energica, un'azione particolarmente esperta quale non crede il Governo di trovare negli ufficiali del pubblico Ministero. Se il dubbio di un difetto di energia e di forza poteva forse sussistere quando il pubblico Ministero era in certo qual modo soggetto al corpo giudicante, non ha più ragione di essere dappoichè al pubblico Ministero venne tracciata una carriera parallela, e distinta da quella della magistratura, e dappoichè esso non è ora solamente il rappresentante della legge, ma è in pari tempo il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria. Ma ciò che più mi ha colpito si è il dubbio che gli ufficiali del pubblico Ministero non possano, all'evenienza dei casi, attingere tutte quelle maggiori nozioni che rendono necessarie nelle specialità delle cause.

Ma, o signori, le questioni di tossicologia e di patologia mentale non sono forse più ardue, più difficili, più intricate di quelle dei diboscamenti e dei dissodamenti dei terreni?

Le altre questioni di medicina legale relative ai tagli, alle rotture, alle mutilazioni delle umane membra, non sono esse più ardue, più difficili di quelle relative ai tagli, alle rotture ed alle mutilazioni delle piante?

Or bene, o signori, io vi so dire che gli atenei della nostra Italia hanno sempre versato e versano annualmente negli uffizi del pubblico Ministero tali splendidi ingegni da non peritarsi di scendere in lizza cogli uomini della scienza su tutte le questioni di medicina legale. In una parola, colla intrusione nei giudizi di un funzionario dell'amministrazione forestale, il quale concorra col pubblico Ministero nel promuovere la repressione delle infrazioni, non si può evitare questo dilemma: od il pubblico Ministero divide intieramente l'avviso del funzionario forestale, e in questo caso uno di essi è perfettamente inutile, l'accusa e la legge non hanno bisogno di due sostenitori; od il Ministero pubblico è in disaccordo coll'agente forestale, ed in questo altro caso, consenta l'onorevole ministro, che io gli dichiaro che, trattandosi di due funzionari che difendono lo stesso pubblico interesse, la discrepanza si risolve in una grave sconvenienza. Oso anzi dire che la sconvenienza sussisterà pur sempre in qualunque dei casi, siavi o non dissenso tra il pubblico Ministero e l'amministrazione forestale; giacchè sarà sempre oltremodo sconveniente che quella stessa amministrazione la quale fece un verbale che può essere intaccato, ed ha fatta una perizia che può essere censurata, abbia azione nei processi, e compaia a fianco dei giudici nella pubblica discussione per difendere il verbale e la perizia e concludere per la condanna.

Ma l'onorevole ministro nella sua relazione osserva che: « i reati forestali sono di una natura speciale.

« Il più delle volte, dice, non si tratta di reati contro i quali si elevi la legge morale; essi sono invece una creazione artificiale della legge umana, la quale per ragioni d'interesse pubblico e generale in cui sta tutto il fine e tutta la causa della legge, ha quell'amministrazione creata appositamente per vigilare su questo interesse, per promuovere e procurare la retta interpretazione, la fedele applicazione, la esatta osservanza della legge medesima. »

Io voglio credere, o signori, che l'onorevole guardasigilli (che mi compiaccio di vedere presente) non divida interamente l'avviso del suo collega d'agricoltura e commercio in quest'ultimo concetto del citato brano della relazione ministeriale, perocchè in caso diverso gli ufficiali del Ministero pubblico, che soli hanno il mandato di promuovere *la retta interpretazione, la fedele applicazione, la esatta osservanza della legge*, senza distinzione alcuna, avrebbero ragione di maravigliarsi nel vedersi giudicati inetti a *rettamente* interpretare una legge per verità semplicissima, qual è la legge forestale.

Ma ciò che più di tutto mi ha fatto senso nel citato brano della relazione ministeriale si è il dubbio, ivi chiaramente manifestato, che rendasi insufficiente l'azione del pubblico Ministero, perchè trattasi di reati contro i quali non si elevi la legge morale. Di simili reati, contro i quali non si eleva la legge morale, molti, anzi moltissimi sono preveduti dai Codici e dalle leggi speciali.

Nè le infrazioni boschive possono, a mio avviso, ritenersi nel novero di quei reati, alla cui impunità sia maggiormente indifferente il pubblico; perocchè ognuno conosce la importanza dei prescritti obblighi e dei prescritti divieti. Se sussistesse il riflesso ministeriale, perchè non si stabiliranno ugualmente particolari cautele, particolari garanzie per la repressione, in grazia di esempio, degli omicidii e dei ferimenti involontari, contro i quali non si eleva egualmente la legge morale? Perchè non si stabiliranno particolari cautele per la repressione del porto d'armi a propria difesa, contro il quale certamente non si eleva la legge morale? Perchè nella discussione della legge di sicurezza pubblica, stata votata in Firenze nell'ultima tornata della Camera, non sorse una voce nè dal banco dei ministri, nè da alcuna parte della Camera, la quale proponesse il personale intervento in simili giudizi di un ufficiale o di un maresciallo dei reali carabinieri?

Ritenga la Camera che questi ed una infinità di altri reati sono tutti *creazione artificiale della legge umana*, seppure non si vorranno qualificare garanzie indispensabili per ogni società ben costituita, affinchè sia tutelato efficacemente il pubblico ed il privato interesse.

Mi si potrà forse obiettare, a sostegno della disposizione che io combatto, che ben sovente in simili processi possono agitarsi questioni nelle quali siano

necessari speciali schiarimenti dall'amministrazione forestale.

Ebbene, si chiami alla pubblica udienza uno dei suoi funzionari, e si avranno da lui tutte le spiegazioni, tutte le dilucidazioni, tutti gli schiarimenti che si possono desiderare.

È queste d'altronde il sistema praticato in tutti i tribunali, in tutte le Corti del regno, ove si chiamano, occorrendo, pubblici funzionari anche altolocati e uomini della scienza, ogniqualvolta un fatto od una circostanza abbisognano di essere chiariti.

Ma soggiunge il signor ministro nella sua relazione: « A ciò fa d'uopo aggiungere che per la estesa competenza accordata ai tribunali pretoriali, molte fra le contravvenzioni forestali appartengono alla cognizione dei pretori, ove le funzioni di Ministero pubblico sono spesso sostenute, non da magistrati, ma da impiegati comunali o da altre persone affatto digiune della materia. »

Consenta, l'onorevole ministro che io gli osservi che se il lamentato inconveniente effettivamente sussiste, il difetto di azione e di controllo del pubblico Ministero nei giudizi pretoriali è ben più a deplorarsi nelle cause ordinarie che possono presentare maggiori difficoltà e toccare ben più gravi interessi, che non nelle infrazioni boschive. Ad ogni modo da cotale strettanon si esce se non a patto di quest'altro dilemma:

Od il pretore è un uomo forte d'animo e di studi, conscio de'suoi doveri, penetrato della importanza della sua missione, conoscitore profondo di tutte indistintamente le leggi che deve applicare, ed in questo caso, onorevole ministro, il funzionario forestale non porterà nella pretura che la sconvenienza del suo intervento; o il pretore è uomo debole, fiacco, inerte, ignaro, sfuggitore di fatica, ed in quest'altro caso la sconvenienza raggiungerebbe il suo più alto grado, inquantochè la sentenza non la darebbe più il pretore ma la darebbe l'agente forestale.

Ed è tanto palese il disdoro per l'amministrazione della giustizia nel trovarsi seduti al tavolo di chi deve giudicare il giudice e l'agente forestale accusatore, che lo stesso ordinamento del 1833, emanato sotto un Governo assoluto, non permetteva all'agente forestale d'intervenire nei giudizi mandamentali, nè gli era acconsentito l'appello fuorchè nei casi d'incompetenza o di manifesta violazione della legge.

E qui mi viene alla mente un penoso riflesso che non posso tacere. Presso le Corti ed i tribunali del cessato regno del Piemonte eravi una istituzione la più benefica, la più provvida che si potesse desiderare per la tutela degli sventurati, l'istituzione dell'ufficio dell'avvocato dei poveri. Essa fu abbattuta d'un colpo pochi anni or sono, e cadde compianta da tutti. Or bene, mentre si è tolta dai recinti giudiziari quella pia magistratura che perorava la causa degli oppressi, si vorrà tuttavia lasciare a fianco dei giudici gli accusa-

tori forestali, che nulla hanno di comune coll'ordine giudiziario?

Ma l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, il quale, mi consenta il supposto, aveva forse qualche esitanza nel proporre quella disposizione così poco consona ad un libero Governo, giacchè io conosco i suoi principii schiettamente liberali, si volle armare dell'autorità di estere legislazioni, ed ha citato una legge di Francia del 1827, altra del Belgio del 1854, altra di Baviera del 1852, e persino una ordinanza della Prussia del 1816: e dopo queste citazioni, il ministro « vedete, » ci ha detto, « questa ingerenza forestale è accettata in altri Stati, in altre legislazioni, e ciò prova la esistenza di gravi ragioni che la consigliarono. »

Mi perdoni l'onorevole ministro se io non posso ammettere questo nuovo modo di appoggiare una proposta legislativa; avvi in esso un sillogismo di una fallacia evidente, ed il sillogismo è questo: l'ingerenza forestale è riconosciuta in altri Stati, in altre legislazioni; ciò prova l'esistenza di gravi ragioni; dunque per queste gravi ragioni noi pure dobbiamo adottare l'ingerenza forestale. Ed è appunto questa conseguenza che io nego recisamente.

Anzi che indurci a presumere la esistenza di gravi ragioni, sarebbe stato molto più importante che l'onorevole signor ministro fosse stato in grado di enunciare almeno per sommi capi.

Ma queste gravi ragioni sono probabilmente le stesse che veggonsi esposte nella sua relazione e che confido di avere sufficientemente combattute; in quanto che, per quanto vi abbia meditato sopra, non mi fu possibile di trovare altra considerazione la quale venisse in appoggio di quella anormale ingerenza.

Del resto, o signori, avrò torto, ma io sono sempre stato avverso, e sarò sempre avverso al sistema di tenere dietro alle legislazioni estere, pericoloso sistema; ciò che può essere buono in uno Stato, può essere pessimo in un altro. Io vorrei che l'Italia si svincolasse una buona volta da quel sistema che le fu ben sovente di danno.

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio invoca l'esempio di quattro Stati; io gliene potrei forse contrapporre un numero maggiore, ove si osservano ben diverse disposizioni, se non mi trattenesse la ripugnanza di discendere sopra un terreno che non credo si possa convenientemente percorrere in un Parlamento.

Noi non facciamo leggi per la Francia, pel Belgio, per la Baviera o per la Prussia, noi facciamo leggi per la nostra Italia, o signori; consultiamo la sua costituzione politica, i suoi bisogni, l'indole sua, la sua dignità, la sua suscettibilità, le sue aspirazioni, e non curiamoci di quello che si fa in altri paesi. (*Bene!*) Altronde poi supponiamo che la Francia, il Belgio, la Prussia, la Baviera, indi a qualche tempo determinassero di abolire

questa poco invidiabile disposizione, dovremo noi conservarci la gemma, o dovremo seguire quegli Stati anche nell'abolizione?

Signori, non vi parlo a caso: simili inconvenienti già sono succeduti altre volte.

Io ho detto abbastanza, e ringrazio la Camera di avermi ascoltato con benevolenza. Come ho premesso, io non vi ho recato scienza e dottrina; vi ho recato le impressioni di oltre un quarto di secolo di esperienza. Non mi riassumo, perchè non so precisamente ciò che ho detto; ma ciò che ho detto, signori, non l'ho calcolato, l'ho sentito. (*Bravo!*)

Il mio voto per l'allontanamento dal santuario della giustizia di funzionari parziali, passionati, affatto estranei alla sua amministrazione, è un voto che mi irrompe dalla coscienza, e la voce della mia coscienza non tace, nè tacerà mai innanzi ad opinioni per quanto autorevoli, innanzi a pretese tradizioni, innanzi all'autorità di estere legislazioni.

Pensi il Governo, pensi seriamente la Camera, che il paese è dissanguato da imposte oramai insopportabili; diamogli in compenso un po' di buona giustizia, di retta e spassionata giustizia sgombrando i suoi recinti di ogni reliquia di tempi nullamente desiderati. Togliamovi ogni nebbia, ogni tinta, ogni ombra di diffidenza. La giustizia, signori, è come un cristallo, un soffio l'appanna. La giustizia, dirò meglio, dovrebbe essere come la pura acqua di un fonte; è già molto, se non è turbata dal fango di questa povera argilla. Siamo cauti, non gettiamovi dentro alcun sasso, se la vogliamo limpida; i popoli hanno diritto di accostarvi le labbra con sicurezza. Allontaniamo ogni ombra di diffidenza.

Questo è il consiglio mio, questo è il mio voto. Mi giudichi la Camera. Ma qualunque sia la sua decisione, avrò pur sempre quanto meno il conforto di avere fatto il mio dovere. (*Bravo! Bene!*)

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'onorevole Trombetta con eloquente discorso, che ha qualche volta strappato gli applausi della Camera, diceva in un punto del medesimo: che c'importa, signori, che la Francia, che il Belgio, che la Prussia, che la Baviera abbiano accordato agli agenti forestali il diritto di promuovere l'azione contro i contravventori dinanzi ai tribunali, e di poter concorrere col pubblico Ministero? Noi siamo in Italia, e dobbiamo far leggi italiane. Ed un coro di *bravo* rispondeva a queste parole.

Ebbene, se l'onorevole Trombetta, non vuole starsene all'autorità degli stranieri, io fo appello a quella italiana. Esaminiamo ciò che si è fatto in Italia, esaminiamo la legge forestale del Piemonte del 1833, esaminiamo la legge del 1844 che ha provveduto al regime forestale nella Sardegna, esaminiamo la legge forestale delle provincie napoletane del 1826: noi vediamo in tutte queste, che pur non sono leggi straniere, noi ve-

diamo stabilito chiaramente il principio che il pubblico Ministero ha negli agenti forestali un concorrente nel promuovere le azioni penali.

Ma potrà forse dire l'onorevole Trombetta che queste sono leggi di dispotismo, che noi ora siamo in Roma, e dobbiamo solo ispirarci ad esempi liberali, non a quello delle antiche e tiranniche dinastie.

Ebbene, io dico all'onorevole Trombetta che questa legge è stata già portata due volte avanti al Senato del regno, che vi fu esaminata dagli uomini più illustri che vanta la nostra magistratura; che il presidente del Consiglio di Stato, altri due presidenti delle Corti di cassazione, ed altri esimi magistrati l'hanno discussa, e che fin del 1857 il Senato del regno in Piemonte, per l'organo dello specchio Desambrois, attuale presidente del Consiglio di Stato, non si peritava menomamente ad accogliere questa disposizione, per cui gli agenti forestali potessero promuovere l'azione in concorso del pubblico Ministero.

Questo progetto di legge che noi vi sottoponiamo è già stato altra volta votato dall'altro ramo del Parlamento.

Sedevano, nella Giunta che ne riferì, i più preclari magistrati del regno, tanto quanto lo possa essere l'onorevole Trombetta, quanto possiamo esserlo ciascuno di noi; nella pubblica discussione si fecero osservazioni dai membri della magistratura e del pubblico Ministero, si fece una discussione assai larga e dotta; ebbene nell'altro ramo del Parlamento, in cui in tanta copia è rappresentato l'elemento sia dell'alta magistratura che del pubblico Ministero, non si elevarono i clamori ora uditi; non si negò agli agenti forestali quel diritto che l'onorevole Trombetta ora loro contesta.

Ora, onorevole Trombetta, quando si ha la disgrazia di avere contro la propria tesi, non soltanto gli esempi stranieri, ma l'esempio delle stesse legislazioni antiche italiane, quando si ha la disgrazia di avere contro la propria tesi anche l'opinamento di magistrati così illustri e di Commissioni così preclare di un consesso tanto eminente qual è il Senato, vi è ben luogo a dubitare se la tesi che con tanto calore si sostiene sia poi la giusta, e sia quella che debba essere dalla Camera accettata.

Se realmente vi ha questa concordia, se vi ha ciò che ho chiamato nella mia relazione *una vera tradizione*, bisogna pur convenire, o signori, che una ragione vi esiste, bisogna ammettere che ciò non può essere semplicemente l'effetto del caso, egli è d'uopo riconoscere che vi sia una intrinseca ragione perchè così si sia fatto.

Questa ragione vi è, o signori, sì o no?

Esaminiamo infatti quali e quanti siano i reati forestali; e bisogna innanzi altro che l'onorevole Trombetta ritenga, e che ritenga la Camera che, se i reati forestali per le circostanze che li accompagnano ricadono sotto l'impero delle leggi comuni, allora cessa

ogni ingerenza dell'agente forestale. Se mai succede un omicidio nella repressione di una contravvenzione, se avvengano risse, ferite, furti, grassazioni o simili reati comuni, se la legge comune è manomessa e oltraggiata, sicuramente deve essere proibito all'agente forestale di promuovere quell'azione che unicamente spetta al rappresentante della legge.

Ma, alloraquando si tratta di talune minute contravvenzioni, per lo accertamento e prosecuzione in giudizio delle quali è d'uopo avere conoscenze tecniche, che sfuggono a chi non ha, per così dire, un culto per i boschi, a chi non ne esercita la tutela, a chi, circoscritto dalla quiete del proprio gabinetto, non può forse abbastanza apprezzare la necessità di operazioni di dettaglio, egli è pur giusto che quegli agenti che immedesimano la loro vita colla economia silvana, possano farsi avanti ai tribunali ordinari, avanti alla autorità giudiziaria.

Pur troppo spesse volte un'incauta pietà protegge i contravventori dei boschi, spesse volte in colui che s'introduce nella proprietà boschiva per recidere delle piante per quanto con un taglio imprudente rovina la consistenza boschiva, non si vede che uno il quale commette un'azione che dalla pubblica morale in certo modo non si vuol vedere colpita, non si vede che un reato artificiale, per cui la legge che punisce il colpevole trova un sentimento di mal intesa pietà che lo protegge. E frattanto per questo senso di mal intesa pietà, noi vediamo a qual punto siamo ridotti; i nostri boschi sono spariti; le nostre montagne sono denudate, e non vi è adesso più alcuno che non riconosca la grandissima convenienza di procedere al rinselvamento delle stesse. Egli è quindi evidente che si tratta di cosa specialissima, di cosa in cui è d'uopo avere particolari cognizioni non solo, ma anche una particolare affezione a questo servizio.

Di più vi è anche un'altra ragione che parmi di grandissimo momento. La più gran parte di queste azioni dove si andranno ad sperimentare? Davanti ai pretori. Ora, davanti ai pretori il pubblico Ministero in qual modo è rappresentato?

Io ho tutto il rispetto per il pubblico Ministero, il quale anch'egli ha una carriera, che s'ispira a nobilissimi sentimenti, che, non dominato da alcuno, non ricava che dalla voce della propria coscienza il suo mandato, e lo esercita indipendentemente; ma, avanti ai pretori egli è d'uopo riconoscere che questo pubblico Ministero non vi è; ivi l'azione pubblica è esercitata come si può; un vice-sindaco qualunque, un assessore, un agente di sicurezza, anch'essi fanno i loro sforzi; ma ell'è una cosa assolutamente incontestabile che coloro i quali esercitano l'azione avanti ai pretori tante volte sono sprovveduti di cognizioni giuridiche, e quindi non sono sempre i rappresentanti più idonei di questa pubblica magistratura, perchè io voglio riconoscere nel pubblico Ministero anche una magistratura. Ma vi

ha di più. Spesse volte quel vice sindaco che permette il taglio è quello stesso che deve concludere per l'applicazione della legge. Non sono gravi gli inconvenienti che da ciò derivano, ma non sono rari.

Volete voi affidare la repressione di queste contravvenzioni ad un pubblico Ministero che non ha della magistratura se non il nome? Egli è quindi conveniente, se voi volete in buona parte l'impunità delle contravvenzioni, che gli agenti forestali possano essi costituirsi i rappresentanti della legge ed i custodi degli interessi silvani offesi e promuovere le pene opportune. D'altronde, signori, gli agenti forestali non sono soli; il pubblico Ministero ha sempre la parola, e se mai accadesse ciò che diceva l'onorevole Trombetta, che gli agenti forestali possano portare nel sacro recinto della giustizia le loro passioni, il pubblico Ministero sta sempre sopra di loro; il pubblico Ministero può porre un riparo al loro forse eccessivo e scusabile zelo; ed anzi io credo che, tutte le volte che il pubblico Ministero è presente, l'azione non viene in sostanza esercitata dall'agente forestale, ma dal rappresentante del pubblico Ministero, limitandosi, per il rispetto che ad esso è dovuto, l'azione dell'agente forestale a porgere schiarimenti, a dare notizie; la parola, credo, sarà sempre di chi più degnamente rappresenta la legge.

Ma frattanto è pur conveniente che, al fine di stimolare qualche volta lo zelo del rappresentante del pubblico Ministero, spesso oppresso da lavori di maggior lena che gli impediscono di portare l'occhio sui giudicati dai quali è pur necessario il portar appello, è conveniente che anche a quest'amministrazione, la quale, sebbene in un campo più limitato e modesto, rende anche alla società dei grandi servizi, sia lasciata una via, direi, sussidiaria, una via puramente accessoria per poter esercitare le funzioni di Ministero pubblico.

Per questi motivi adunque io prego caldamente la Camera di non voler derogare al precedente già stabilito dall'altro ramo del Parlamento e da quanto in questa materia è sempre stato fatto da legislazioni italiane e straniere, e quindi insisto perchè siano adottati gli articoli che vennero proposti dalla Commissione e dal Ministero.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. È rinviato a domani il seguito della discussione.

Prego gli onorevoli deputati di trovarsi presenti domani al tocco onde si possa il più presto venire al termine della discussione di questo disegno di legge.

La seduta è levata a ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'ordinamento forestale.

Svolgimento delle seguenti proposte:

- 2° Del deputato De Luca Francesco. - Modificazioni al sistema dei tributi diretti erariali;
- 3° Del deputato Pepe. - Proroga del termine stabilito per le volture catastali;
- 4° Del deputato Pellatis. - Abrogazione dell'articolo

285 del decreto 6 dicembre 1865, relativo all'ordinamento giudiziario;

5° Del deputato Ghinosi. - Abolizione del palatice nella provincia di Mantova;

6° Del deputato Alvisi. - Esenzione da tasse per costruttori di nuove case di abitazione in Roma;

7° Del deputato A. Billia. - Disposizioni relative ai contratti per mutui ipotecari.

